

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

389^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari Pag. 18480

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 18479

CONGEDI 18479

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 18479

Deferimento a Commissione permanente in
sede referente 18479

Presentazione di relazione 18480

Richiesta di dichiarazione d'urgenza per il
disegno di legge n. 1884:

PRESIDENTE 18480

GERMANO 18480

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed
altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed al-
tri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41),
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana
da parte della donna che contrae matrimo-
nio con straniero » (1595), d'iniziativa del
senatore Branca ed altri:

ARENA Pag. 18493
CIFARELLI 18485
DE CAROLIS 18481
VIVIANI 18501

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 18507, 18509

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Dal Canton Maria Pia, per giorni 3; Pozzar, per giorni 3; Rosati, per giorni 3.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo parlamentare democratico cristiano sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione):

il senatore La Penna entra a farne parte e, in quanto membro del Governo, è sostituito dal senatore Pastorino; il senatore Bartolomei cessa di appartenervi;

4ª Commissione permanente (Difesa):

il senatore Bartolomei entra a farne parte; il senatore Ferrari cessa di appartenervi;

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

il senatore Ferrari entra a farne parte; il senatore La Penna cessa di appartenervi;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

il senatore Del Nero, membro del Governo, è sostituito dal senatore Colella.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

CUCINELLI, ZUCCALÀ, LICINI, CIPELLINI, STIRATI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, SEGRETTO, SIGNORI e TORTORA. — « Norme per un nuovo sistema retributivo dei pubblici dipendenti e della Magistratura in particolare » (1900).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Proroga delle disposizioni recate dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, in materia di lavoro straordinario del personale postelegrafonico » (1901).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Con-

siglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione):

MAFFIOLETTI ed altri. — « Norme sul lavoro straordinario e sui contingenti di cui all'articolo 19 della legge 13 novembre 1973, n. 734, recante concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari » (1884).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il senatore Anfè ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati ANDERLINI ed altri. — « Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) » (1714).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nella seduta del 21 gennaio 1975 — *Doc. IV*, nn. 129, 130 e 131 — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 1884

G E R M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N O . Signor Presidente, chiedo, a norma dell'articolo 77, primo comma del Regolamento, che sia dichiarata l'urgenza per il disegno di legge n. 1884: « Norme sul lavoro straordinario e sui contingenti di cui all'articolo 19 della legge 13 novembre 1973,

n. 734, recante concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari », d'iniziativa del senatore Maffioletti e di altri senatori.

Chiedo altresì che la discussione sulla richiesta di dichiarazione di urgenza abbia luogo all'inizio della seduta pomeridiana di domani.

P R E S I D E N T E . La Presidenza prende atto della richiesta avanzata dal senatore Germano; pertanto la discussione e la votazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 1884 avranno luogo all'inizio della seduta pomeridiana di domani.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del "diritto di famiglia"** » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma del diritto di famiglia », d'iniziativa del deputato Oronzo Reale ed altri; del deputato Castelli ed altri; del deputato Leonilde Iotti ed altri; del deputato Bozzi ed altri, già approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati; « Riforma del "diritto di famiglia" », d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

È iscritto a parlare il senatore De Carolis. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la riforma del diritto di famiglia, approvata dalla Camera dei deputati e pervenuta alla Presidenza del Senato il 7 novembre 1972, dopo un ampio e approfondito dibattito in Sottocommissione ed in Commissione giustizia, è giunta all'esame di questa Assemblea. Se ciò avviene a distanza di oltre due anni dalla assegnazione alla Commissione, occorre ricordare l'ingente e proficuo lavoro svolto dalla Commissione stessa che si è impegnata a fondo in questa fase della legislatura e che, senza considerare numerose leggi di minore importanza, ha concretizzato il proprio impegno in alcune riforme organiche e fondamentali dell'ordinamento giuridico del nostro Stato democratico come la riforma del processo civile per le controversie di lavoro, i provvedimenti urgenti in materia penale, la legge di delega per la riforma del processo penale, le nuove norme contro la criminalità (rapine, estorsioni e sequestri di persona), tutte leggi che, essendo state già approvate anche dalla Camera dei deputati, sono ormai operanti e vigenti.

Voglio ricordare ancora la riforma del primo libro del codice penale e la riforma dell'ordinamento penitenziario, che hanno lungamente impegnato la Commissione giustizia, nonchè la legge per il patrocinio gratuito a carico dello Stato per i non abbienti, che sono attualmente all'esame della Camera dei deputati. Infine la Commissione giustizia del Senato, mentre esaminava il diritto di famiglia, portava avanti l'esame dei disegni di legge in materia di stupefacenti, quello relativo all'abbassamento della maggiore età a 18 anni, quello per la repressione della pirateria aerea ed altri ancora di minore importanza.

Tutto ciò esclude che vi siano stati colpevoli ritardi addebitabili alla Commissione e in particolare alla Democrazia cristiana. Le linee generali di indirizzo della riforma del diritto di famiglia, ispirate all'affermazione di una pari dignità ed eguaglianza dei coniugi e di una conseguente loro sostanziale parità giuridica, nonchè alla tutela della comunità familiare, sono state salvaguardate e confermate anche dall'azione responsabile del Gruppo democratico cristiano del Senato,

che non è stata mai ispirata ad inutile ostruzionismo, ma che si è prefissata come obiettivo la garanzia e la tutela dell'eguaglianza dei membri della famiglia, dell'unità familiare e dell'autonomia della famiglia stessa, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio, come tale espressamente riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.

Proprio in omaggio a tali obiettivi, il testo unificato proposto dalla Commissione contiene la sostanziale modifica delle norme attualmente vigenti, le quali, nella nuova formulazione, garantiscono, invece, la parità dei diritti e dei doveri dei coniugi nel mantenimento della famiglia, nella determinazione della residenza e dell'indirizzo della vita familiare non solo secondo le esigenze di entrambi i coniugi, ma secondo quelle preminenti della famiglia medesima, mentre nel testo modificato dal Senato si riafferma che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione e, soprattutto, alla collaborazione, sempre nell'interesse superiore della famiglia. Inoltre l'obbligo dei coniugi di contribuire al mantenimento in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo è finalizzato all'obiettivo di soddisfare i bisogni comuni della famiglia. Tutto ciò deve considerarsi attuazione concreta del principio fondamentale ispiratore della riforma che è basato sulla famiglia intesa come comunità, termine che trova riscontro sostanziale nel concetto costituzionale di società naturale fondata sul matrimonio. Ed ancora, quasi a ribadire tali concetti, si afferma che il figlio è soggetto alla potestà di entrambi i genitori, che è dagli stessi esercitata di comune accordo; e ciò sia nel caso della filiazione legittima, sia nel caso della filiazione naturale quando il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori e questi siano conviventi.

Il principio della famiglia come comunità trova altresì riconoscimento nella particolare posizione che la nuova normativa attribuisce ai figli, laddove si afferma che il figlio, di qualunque età esso sia, deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finchè convive con essa. Il concetto di comu-

nità che comporta riconoscimento di diritti ma anche assunzione di doveri si amplia così coinvolgendo oltre ai coniugi anche i figli in una nuova e più concreta prospettiva non puramente affermata in linea di principio, ma espressamente sanzionata da precise norme giuridiche. Proprio in virtù di tali considerazioni veramente non si comprende, onorevoli colleghi, l'accusa contenuta nella relazione di minoranza secondo la quale l'aspetto fondamentale della riforma proposta sarebbe la cosiddetta privatizzazione del diritto di famiglia perchè ispirata a criteri prettamente individualistici fino a giungere all'affermazione che « emergerebbe in tutto il nitore l'individuo come punto di attrazione e di riferimento diretto ed esclusivo della tutela giuridica ». E si citano a conferma di ciò le norme che regolano il governo della famiglia, i rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi, la separazione personale, la potestà sui figli, mentre, d'altro canto, si lamenta che l'ingerenza dello Stato nel regolamento dei rapporti di famiglia « è evanescente e quasi nulla, perchè viene ad essere assicurata nell'ambito della famiglia medesima e in ordine a tutti i rapporti che da essa scaturiscono una libertà a volte tanto ampia ed assoluta da trasmodare in licenza, in adesione alla degradazione del costume ed in ultima analisi in una carenza di tutela della famiglia, intesa come unità comunitaria e prima cellula dell'organismo statale », come si legge nella relazione di minoranza.

Ma a far giustizia di queste infondate accuse di individualismo sfrenato basterebbero le norme fin qui citate e che sono ispirate invece ad una prevalenza chiara degli interessi collettivi della comunità familiare rispetto a quelli individuali dei singoli membri della medesima. D'altra parte il sacrificio degli egoismi, anche se soprattutto di natura economica, all'interno della famiglia è inequivocabilmente sancito dalla scelta fondamentale e qualificante effettuata dalla riforma in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi, laddove si stabilisce che il regime legale patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni acquisiti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione di

alcuni beni strettamente personali e salvo diverso accordo fra i coniugi stessi.

Certamente la relazione di minoranza brilla di incoerenza e di contraddittorietà allorché, dopo aver accusato la riforma di una inesistente ed egoistica privatizzazione del diritto di famiglia, si duole quanto meno dell'opportunità della modifica del regime patrimoniale legale, da quello della separazione dei beni a quello della comunione dei medesimi. Non ritengo affatto, invece, che ci si debba rammaricare di una presunta scarsa ingerenza dello Stato nel regolamento dei rapporti familiari; anzi, mentre vorrei denunciare proprio sotto questo profilo l'ispirazione fondamentalmente autoritaria della relazione di minoranza, desidero da un lato ribadire che lo Stato non deve ingerirsi nella vita familiare se è vero, come è vero, che la Costituzione afferma che esso « riconosce » i diritti della famiglia e definisce la famiglia come « società naturale fondata sul matrimonio », e dall'altro intendo sottolineare che alcune modifiche proposte dal gruppo dei senatori della Democrazia cristiana, accolte in Commissione, tendevano proprio a limitare tale ingerenza anche sotto la forma dell'intervento del giudice nei casi di dissenso tra i coniugi.

Venendo a parlare delle modifiche suggerite dai senatori democristiani rispetto al testo approvato dalla Camera, vorrei sottolineare come esse siano state approvate talvolta all'unanimità o a larga maggioranza, spesso con il consenso delle forze politiche di opposizione, con riguardo anche ad alcuni aspetti non certo marginali della riforma. Vorrei ricordare, ad esempio, la modifica di alcune norme relative alla impugnazione del matrimonio, come la soppressione della generica dizione per la quale il matrimonio può essere annullato per errore in riferimento, oltre che ai casi specificamente indicati nella norma, anche ad altri fatti di analoga rilevanza e gravità, dizione ritenuta unanimemente eccessivamente vaga e quindi pericolosa per la stessa unità della famiglia.

Inoltre anche gli altri casi di annullamento del matrimonio sono stati formulati con

maggiore precisione, in modo da non dar luogo ad interpretazioni inesatte o arbitrarie.

Un altro punto rilevante, modificato dalla Commissione giustizia del Senato, riguarda la responsabilità del coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio e che, secondo il testo della Camera, era tenuto comunque a corrispondere all'altro coniuge, se il matrimonio veniva annullato, una congrua indennità anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto. La Commissione ha giustamente limitato questo diritto a favore del coniuge in buona fede, che non fosse cioè a conoscenza della causa di nullità, ritenendo solo questi veramente meritevole di particolare tutela.

Una ulteriore modifica di rilevante importanza è quella in virtù della quale i doveri verso i figli vengono determinati non solo nel generico obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma specificando che ciò deve essere fatto tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con una evidente maggiore tutela della prole, mediante un'azione educativa finalizzata al completo sviluppo della personalità del giovane.

Ma tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla Commissione giustizia del Senato, vi è quella relativa all'intervento del giudice in caso di disaccordo fra i coniugi sull'indirizzo della vita familiare e sulla fissazione della residenza della famiglia. Infatti, mentre il testo della Camera prevedeva che il giudice, anche su ricorso di uno solo dei coniugi, dopo aver tentato di raggiungere una soluzione concordata, adottasse immediatamente la soluzione che ritenesse più adeguata alle esigenze della unità e della vita familiare, il Gruppo democristiano ha ritenuto che ciò comportasse un pericoloso e troppo penetrante intervento dello Stato, sia pure attraverso una magistratura specializzata in materia, in un settore così delicato come quello della vita familiare.

Pertanto si è precisato che il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, anche dei figli conviventi che abbiano compiuto il 16° anno di età (altra novità non certo di scarso rilievo), tenti di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerni la fissazione della residenza o altri affari ritenuti essenziali (e ciò per non avere un contenzioso non utile ed eccessivo in ogni caso di disaccordo), il giudice può adottare la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia solo se entrambi i coniugi facciano richiesta espressa di affidargli la facoltà di emettere una decisione con effetto vincolante, e questo proprio a tutela della parità dei diritti e dei doveri dei coniugi e per evitare anche ogni forma di prevaricazione dell'uno nei confronti dell'altro.

È interessante rilevare come tale emendamento sia stato approvato in Commissione a larghissima maggioranza e come a favore di esso si fosse espresso, ad esempio, il senatore Branca, il quale si dichiarò contrario al testo del disegno di legge approvato dalla Camera che consentiva l'intervento dello Stato nella vita familiare in modo troppo penetrante, mentre il senatore Martinazzoli osservò giustamente che l'intervento cogente del magistrato contro la volontà anche di uno solo dei coniugi era il sintomo di una scelta ideologica di carattere autoritario.

Analoga soluzione è stata adottata per quanto concerne l'intervento del giudice in caso di serio contrasto tra i genitori nell'esercizio della potestà sui figli. Infatti, fermo restando il potere del padre, ove sussista un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, di adottare i provvedimenti urgenti e non differibili, nel testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato, diversamente da quanto contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il giudice, sentiti i genitori ed il figlio maggiore degli anni quattordici, suggerisce e non adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice non determinerà l'indirizzo da seguire sulle questioni di particolare importanza (anche sotto questo profilo desidero sottolineare il tentativo di evitare l'apertura di un vasto ed inutile contenzioso per l'educazione del figlio) ma attribuirà soltanto il potere di decidere a quello dei genitori che nel singolo caso riterrà essere il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Per quanto concerne la separazione personale tra i coniugi si è accesa in quest'Aula una polemica che devo considerare abbastanza impropria. Si è detto che la separazione per colpa, estromessa dalla porta, sarebbe rientrata dalla finestra, ma tutto ciò in realtà spostato, appunto impropriamente, a mio avviso, i termini del problema. La Camera dei deputati, proprio in coerenza con il concetto di famiglia intesa come comunità, ha giustamente introdotto l'istituto della separazione giudiziale quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o addirittura da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

La Commissione giustizia del Senato unanime, ad eccezione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, ha aggiunto che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione stessa in considerazione di un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Quindi, la scelta fondamentale e coerente della Camera dei deputati è rimasta, nè si può affermare che essa sia stata contraddetta dalla Commissione giustizia del Senato.

È chiaro infatti che tale dichiarazione nella sentenza è condizionata innanzitutto alla rilevanza di un comportamento di uno o di entrambi i coniugi che sia contrario ai doveri matrimoniali (di qui l'inciso « ove ne ricorrano le circostanze »). Ed in secondo luogo alla esplicita richiesta del coniuge in sede giudiziale. Non si vede appunto in ciò una negazione del principio affermato dalla Camera, perchè una cosa è ammettere la separazione per fatti obiettivi che generino, indipendentemente dalla volontà dei coniugi, l'impossibilità della prosecuzione della vita familiare e altra cosa è negare la possibilità per il coniuge incolpevole di richiedere un accertamento della responsabilità dell'altro coniuge. Tutto ciò, oltre ad essere giusto, è anche fondamentalmente coerente con tutta l'impostazione della riforma.

Infatti la Commissione ha ritenuto che una pronuncia siffatta non dovesse rimanere

semplicemente quale astratta dichiarazione di responsabilità ma dovesse essere produttiva di alcune conseguenze; ed in particolare ha riconosciuto il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri, mentre per il coniuge cui la separazione sia addebitabile resterà fermo solo il diritto agli alimenti, secondo gli articoli 433 e seguenti del codice civile. Inoltre, mentre il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, il coniuge cui è stata addebitata la separazione ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, se al momento della apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, assegno comunque commisurato alle sostanze ereditarie, alla qualità e al numero degli eredi legittimi e pur tuttavia non mai superiore alla prestazione alimentare già goduta.

L'introduzione di tale normativa rispetto al testo approvato dalla Camera è stata ispirata alla necessità di distinguere tra il coniuge che adempie ai propri doveri matrimoniali e quello che li viola, in quanto una complessa regolamentazione quale è quella al nostro esame, comprendente diritti e doveri reciproci tra coniugi e soprattutto obblighi precisi verso i figli, non poteva rimanere una pura enunciazione di regole, seppure assai qualificanti, di un comportamento morale, ma norme giuridiche vincolanti per chi, costituendo una famiglia, ne assume consapevolmente gli obblighi e i doveri conseguenti, per cui era pur necessario prevedere un minimo di sanzioni per i comportamenti difformi.

La possibilità o meno di accertare tali responsabilità e la concreta difficoltà di individuare talvolta la colpa è problema che attiene alla applicazione della norma e alle prove che possono essere addotte nel processo, ma non possono considerarsi argomenti validi per criticare la soluzione proposta.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei concludere con due osservazioni. La prima, tornando alla relazione di minoranza che puntigliosamente cri-

tica il progetto di riforma anche con argomentazioni che riteniamo di aver dimostrato infondate, è che il rischio presunto di un indebolimento dell'unità familiare, oltre a non giustificare l'eventuale mancata attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza dei membri della famiglia e dell'attuazione di una vera e propria comunità familiare, non può essere superato con il mantenimento dell'arcaica struttura autoritaria della famiglia, scaricando su di un presunto capo della medesima la responsabilità del governo di essa ma, invece, responsabilizzando al massimo i componenti della famiglia in una chiara determinazione dei diritti e dei doveri e questo ha fatto in effetti la riforma chiarendo e definendo i diritti del marito, della moglie ed addirittura anche dei figli nell'ambito della convivenza familiare.

La seconda osservazione è che la riforma della famiglia non può certamente essere attuata con una normativa sia pure moderna, adeguata e ben strutturata come quella che è proposta all'approvazione di questa Assemblea ma solo aggiungendo a tutto ciò l'attuazione di una seria politica per la famiglia, che riguardi i vari aspetti della vita familiare, e cioè soprattutto la soluzione dei problemi sociali connessi alla stabilità e alla unità della comunità familiare.

È stato ricordato ieri sera dal senatore Carraro il problema della casa; vorrei aggiungere il problema dell'assetto urbanistico delle nostre città così alienante e dirompente rispetto all'esigenza della vita in comune, il problema del posto di lavoro che può veramente creare fratture gravissime all'interno della comunione familiare; quelli della creazione di strutture adeguate sul piano assistenziale e sociale e dell'istituzione di una magistratura specializzata.

L'intervento del giudice, mitigato dal Senato e reso così non dirompente nè prevaricante rispetto all'ordinato svolgimento della vita familiare all'interno del nucleo familiare stesso, dovrà svolgersi con profondo rispetto dell'autonomia della famiglia, quale aiuto e sostegno del buon andamento di essa e non quale manifestazione di una volontà

dello Stato o, peggio, della persona dei suoi rappresentanti sostitutiva di quella dei membri naturali della famiglia del tutto ingiustificata e certamente non voluta dal legislatore. I giudici si dovranno avvicinare a questi problemi con profonda umiltà e con grande rispetto.

Anche questo atteggiamento è evidente nello spirito e nella lettera della riforma che non è, come ho già ricordato, ispirata ad una illogica e ingiusta intrusione dello Stato nella vita della famiglia. Si sta ora affermando, invece, la realizzazione di una maggiore partecipazione della famiglia stessa, come titolare di diritti nei confronti dello Stato, anche se non certo fornita di personalità giuridica, come è stato giustamente ricordato, alla vita e anche alla formazione della volontà degli organi dello Stato.

D'altra parte è proprio in questa linea che si realizza in questi giorni una effettiva partecipazione della famiglia alla gestione della scuola, strumento fondamentale della educazione dei figli, dei giovani, dei futuri cittadini. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, è di tutta evidenza — l'avranno detto tanti colleghi che sono intervenuti in questa discussione — che il Parlamento avrebbe dovuto concludere circa il testo di questa faticosa riforma del diritto di famiglia in sede redigente; in Aula avremmo dovuto soltanto votare il disegno di legge nel suo complesso, dopo le rituali dichiarazioni. Dico questo perchè, in relazione a un testo di oltre 200 articoli, che sono articoli di una grande novella, nell'ambito dei vari libri del codice civile, prevedere, all'indomani della discussione generale, una discussione particolare, suscita in me la più viva apprensione, sino al punto che avevo interpretato — mi auguro infondatamente — la opposizione alla sede redigente, da parte del Gruppo di destra di questa Assemblea, come intento di paralizzare questo ramo del Parlamento, utilizzando oltre misura il diritto

to di prolungare una discussione, che il Regolamento riconosce ad un Gruppo, e in particolar modo ad un Gruppo di minoranza.

Infatti, quando lo storico futuro si occuperà di questi anni del Parlamento italiano, dovrà riconoscere che veramente abbiamo voluto cimentarci in una sorta di corsa ad ostacoli — vedi riforma del primo libro del codice penale, o questa di cui trattiamo — con modalità di legiferazioni assolutamente nuove e, debbo dire, terribilmente rischiose, in un libero Parlamento e in uno Stato democratico.

Voglio aggiungere che, quando ad esempio abbiamo fatto ricorso alla delega, l'abbiamo talmente specificata e articolata — valga la delega per la riforma del codice di procedura penale o quella per la riforma tributaria — da creare una situazione non meno problematica e rischiosa. Mentre dico queste cose, sono portato a riconoscere — non certo per unilateralità di parte o solidarietà di Gruppo — il grande merito del Guardasigilli rispetto a questa riforma, avendola dapprima proposta e portata innanzi come ministro e come presidente della Commissione giustizia della Camera e avendola poi condotta con notevole apporto personale fino al varo in 2^a Commissione, e ora in quest'Aula, dove continua a seguirla assiduamente. Ritengo questo riconoscimento un dovere di obiettività, soprattutto verso quella concezione della vita democratica che non è gesto, nè frase, ma enunciazione di principi e impegno nel compito parlamentare o governativo, con la severità e la pacatezza necessarie all'opera difficile e spesso oscura.

Mi sia anche consentito di associare in questo ringraziamento, come parlamentare che ha l'onore di parlare per i repubblicani di questa Assemblea, il collega Viviani, presidente della 2^a Commissione, che ha svolto un'opera egregia e continuata. Tengo a sottolineare questo perchè sono reduce dal Parlamento europeo, dove si è accanitamente discusso sul progetto di convenzione per l'elezione a suffragio universale e diretto del Parlamento stesso, giacchè ancora qualcuno difende il criterio della compatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo. Affrontare entrambi i mandati invece non

soltanto è stressante contro ogni possibilità umana, ma porta alcuni parlamentari ad essere insufficienti in sede europea e spaesati in sede nazionale. Proprio in ragione di questi doveri europei, vissuti a mezzadria con i doveri nel Parlamento del mio paese, io stesso mi sono trovato — e il Presidente della 2^a Commissione vorrà accogliere la giustificazione *ex post* — ad essere uccello di passaggio nella Commissione, innestandomi talora in un dibattito che il giorno dopo non sarei stato in grado di seguire.

Entrando nella materia, voglio premettere un'osservazione: noi tutti sappiamo, come ha or ora egregiamente sottolineato il collega De Carolis, quanto sia delicato l'uso del linguaggio in una concatenazione da articolo ad articolo, da passaggio a passaggio. Onorevole relatore, si è detto tanto di sostituire « sposi » a « nubenti ». Ebbene, in sede di coordinamento, se vuole accogliere questo mio consiglio, guardi attentamente quanti equivoci tra « nubendi » e « nubenti » siano passati per le sviste del proto, piuttosto che per le sottili ragioni giuridiche suggerite dai legislatori.

Come cittadino repubblicano ancor prima che come parlamentare, voglio, più che impostare un giudizio d'insieme, leggere questo testo, avendo ammonitori nella mente i fondamentali articoli 29 e 30 della Costituzione. In quanto appunto lettore, che ha seguito queste riforme e in quanto persona, che nella sua esperienza ha vissuto anche altra riforma del codice civile, quella realizzata, per libri separati e numerazioni diverse, negli anni del declinante fascismo, sono portato qui a riferirmi al glorioso e vetusto codice civile, come alle norme di quei codici « grandi » — per usare una nota terminologia — che, se rispecchiavano l'acquisizione della dottrina e della giurisprudenza, rispecchiavano anche l'umiliazione dell'Italia razzista, mediante alcune norme funeste, che noi al più presto abrogammo. Ebbene, possiamo constatare come il costume sociale e lo sviluppo della collettività italiana siano oggi così evoluti da aver fatto diventare alcune questioni praticamente superate e pressochè assurde.

Debbo dire che, a non aver paura delle parole, sarebbe stato meglio lasciare l'antica denominazione di « patria potestà », perchè abbiamo imparato fin dal giorno delle istituzioni che potestà « patria » non significa quella del padre. Nella nuova terminologia, essa è diventata « potestà dei genitori » e addirittura, negli articoli, semplice « potestà », con risonanza quasi autoritaria, giacchè potestà, senza qualificazione, indica potere!

Domandiamoci però se non era avvenuta in tutti questi anni la trasvalutazione del genitore, a cui, ai tempi di mio nonno, figli e nipoti davano del voi, nel genitore più moderno della prima e della seconda guerra mondiale, e via via nel genitore anche troppo contestato dei nostri giorni, vittima talvolta delle follie sociologiche, pedagogiche, politiche, che imperversano, preoccupando finalmente anche coloro che in un primo momento le avevano accarezzate, se non caldeggiate. Al riguardo, vorrei anticipare un commento a quell'articolo 21, che ci ha tanto impegnati in Commissione, secondo cui la moglie premette il cognome del marito al proprio. In Commissione, mi sono astenuto su questo punto, e poi sui giornaletti delle suffragette ne sono stato accusato. A tali risibili argomentazioni, oppongo che il costume acquisito in materia è effettivamente decisivo. Nell'epoca in cui il nostro codice stabiliva che la moglie assumesse il cognome del marito, mia madre, che era un'insegnante, usava come tale il suo nome di famiglia con l'aggiunta « in », mentre laddove si presentava come la moglie di mio padre usava il cognome di mio padre, seguito dal termine « nata » e dal cognome da nubile. Ricordai in quella discussione che in Francia, paese più moderno del nostro per altre riforme sociali, ogni donna prende il nome, oltre al cognome, del marito; mentre in Germania ne prende anche la qualifica: *frau senator*, *frau minister*, eccetera. Quindi lasciamo da parte gli argumentini di biliose suffragette e guardiamo la sostanza di questa norma. Io mi sono astenuto, perchè mi pareva che non dovesse esserci una guerra di Troia al riguardo. Ma ora debbo dire che la Commissione è stata saggia, quan-

do ha adottato questo criterio di orientamento, con il « premette », che non significa affatto la rivincita del maschio sulla femmina, delle organizzazioni maschili su quelle femminili ed altre fanfaluche che girano nel tempo nostro, ma invece significa adozione di un criterio generale di ordine, se è vero che il cognome dei figli è quello del padre e questo deve risultare per tutta la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, che dobbiamo far valere in una vivente realtà.

Ho ricordato questo particolare in relazione al rapporto tra le leggi esistenti e il costume; e dico costume per dire il complesso di valutazioni etiche, orientamenti sociali, risultanze spirituali della vita concreta di ogni giorno, quando si è andati oltre la norma e la si è trasformata di fatto: proprio come vediamo oggi nella storia di questa riforma. Essa per certi versi è nata nell'epoca della contestazione, soprattutto a causa di un certo ritardo, che sarà stato causato dall'impeto univoco della ricostruzione, sarà stato causato dalla incertezza di ulteriori orientamenti della nostra democrazia (un po' sempre cittadella assediata, con difficoltà di ricambio democratico per le forze politiche), sarà stato causato da certa immaturità — diciamolo pure — del Parlamento, preso e soffocato da interessi settoriali e corporativi, costretto a leggersi dalla minaccia di scioperi, ma certo va registrato nella storia di questa riforma.

Credo sia obiettivo riconoscere agli amici di parte repubblicana, specie alla Camera, di aver compiuto ogni sforzo per portare la riforma al traguardo parlamentare, e in seguito per ottenerne la ripresa. Ho accennato prima allo scatenarsi della contestazione, quella tale contestazione fatta — intendiamoci — di irrequietezze e, talvolta, di parole, che può avere spinto a particolari negativi.

Ho portato l'esempio della patria potestà e potrei portarne tanti altri, ma quando il buon senso prevale, e l'argomento può approfondirsi, porta a riconoscere, da parte dell'oppositore, i limiti della propria posizione, e a superare alcune situazioni gravi ed anche aberranti.

Mi sia consentito, per certi aspetti, un parallelo con la riforma universitaria, quando non si potè più parlare di materie, o di facoltà, o di esami, ovvero veniva praticamente negata una realtà, il che sfociò inevitabilmente in ripensamenti, e in urgenti esigenze di riforme ulteriori, sicchè anche quel settore va man mano ad acquistare una sistemazione giuridica, conforme agli interessi generali del paese.

È stato ricordato poco fa che questa riforma è al traguardo dell'approvazione da parte del Senato, mentre nella scuola stanno per attuarsi le votazioni scolastiche, con la partecipazione (parola complessa; io faccio di tutto per usarla il meno possibile) di tutti i settori interessati.

Ebbene, di quello che avverrà nella scuola con le votazioni, non sappiamo ancora nulla, impegnati come siamo (almeno lo siamo stati) a preparare liste, che si chiamano lista uno, lista due, eccetera, e a sostenere, equivocamente, che non sono un fatto politico. Però, se vogliamo dare un punto di riferimento alla trasformazione democratica dell'assetto scolastico nel nostro paese, bisogna uscire dall'assemblearismo, ovvero dal vociare di gente che si raccoglie per questa o quella ragione, a cercare la scelta degli uomini, la loro responsabilizzazione, la creazione dei consigli, e quindi, attraverso questi, un'organizzazione del suffragio e della volontà, che nasce, come si dice, dalla base. Prendiamo pure come auspicio la coincidenza tra le attuali votazioni scolastiche e il traguardo raggiunto in quest'Aula dalla riforma del diritto di famiglia. Per essa, noi repubblicani del Senato non presentiamo alcun emendamento, perchè riteniamo che ormai sia importante uscire dalla lunga fase preparatoria e varare la legge. Da uomini di esperienza, siamo convinti che, quando sarà stata approvata ed entrerà nelle mani dell'interprete e del magistrato, cioè di colui che deve calare il diritto nella realtà, sorgeranno tante questioni e ci auguriamo, presidente Viviani, che la Corte costituzionale non incominci ad usare la scure! Abbiamo la buona coscienza di aver tenuto presenti sia i precetti della Costituzione, sia, come ha sottolineato il relatore Agrimi, le decisioni man mano adottate dalla Cor-

te, e quindi gli insegnamenti del sistema costituzionale in vita ed in sviluppo che la Corte va elaborando. Non presento, ripeto, emendamenti, ma solo alcune osservazioni, per dimostrare che non abbiamo detto di sì senza aver letto le carte. Sono d'accordo sulla definizione del matrimonio e della famiglia e d'accordo sulla soluzione data alla nozione di domicilio della famiglia, che può essere compatibile con i distinti domicili dell'uno e dell'altro coniuge, eventualmente coesistenti. D'accordo anche sulla fissazione dell'età normale per contrarre matrimonio a 18 anni, mentre qualche perplessità suscita in me la soppressione dell'articolo 7, quello che nel testo della Camera prevede la visita medica prematrimoniale. La Commissione del Senato ha temuto forse la troppo avanzata modernità di quella norma? O il suo fisiologico realismo? Senza volere indulgere alle contestazioni della fase riottosa, e talvolta blasfema, che abbiamo vissuto nel nostro paese (e speriamo di esserne in parte fuori) respingendone il puro gusto del dissacrare, ritengo tuttavia che bisognerebbe utilizzare ciò che è vitale nei fermenti nuovi e nelle esigenze più avanzate. L'istituto della visita prematrimoniale potrebbe essere considerato tra queste. Vorrei qui aggiungere che, per gli uomini che hanno vissuto la prima e la seconda guerra mondiale e l'imperversare del fascismo e del nazismo, vi è una remora psicologica, ogni volta che vi è qualcosa in relazione alla quale ci sia stata o la deformazione razzista o la deformazione comunque autoritaria e totalitaria del passato. Forse qualcosa del genere è stato nel fondo dell'orientamento negativo sull'articolo 7. Come pure qualcosa del genere mi pare di cogliere nell'argomentazione del senatore Carraro circa i « principi etici e sociali », ai quali si dovrebbe, secondo il testo della Camera, ispirare l'educazione dei figli. Ieri sera, il senatore Carraro ha detto: sono stato proprio io, con la mia concezione cattolica e le basi culturali, a proporre la soppressione di quella indicazione.

Orbene, non mi ha stupito la posizione negativa del collega Carraro, quanto al riferimento ai principi in una norma che si vuole

« positiva ». Però so che egli non è un rassegnato assertore del diritto positivo ed anche sono indotto a pensare che sia in lui prevalsa la sensazione di una sciupata realtà nei confronti dei principi « etici e sociali ». Come dimenticare quanto è accaduto in fatto di

sopraffazioni fasciste, del singolo e della famiglia, in nome dei principi? Ma quando, tolta quella enunciazione, il testo approvato dalla Commissione fa riferimento soltanto alla capacità e alle attitudini dei figli da educare, esso non è soddisfacente.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue C I F A R E L L I). Altro è eliminare l'enunciazione dei principi etici e sociali ed evitare che il giudice pronunci quella sentenza o prenda quel provvedimento abnorme ricordato dal senatore Carraro, altro è porre come criterio il riferimento ad una situazione astratta, che in sostanza porta a concepire l'educazione come un adeguamento a ciò che è naturale, non una preparazione ispirata ai principi costituzionali e agli ideali che permeano la vita democratica.

Altra perplessità nutro circa un'esclusione, con riferimento all'articolo 14, già articolo 16 del testo della Camera. La nostra Commissione ha fatto un lavoro egregio, per quanto riguarda la definizione della violenza e dell'errore, precisando meglio il famoso timore di eccezionale gravità e gli errori sull'identità della persona, così adeguando la norma in così delicata materia non solo alla dottrina più avanzata, ma anche ad esperienze emergenti dalla giurisprudenza. Ma vorrei domandare perchè, nella formulazione del numero 2) dell'articolo 14, che riprende una parte del numero 4) dell'articolo 16 della Camera è stata depennata l'esclusione dei reati politici e di quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale. L'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, della quale l'altro coniuge ignorava l'esistenza, comporta un errore essenziale sull'identità della persona; ma mi domando se debbano essere poste sullo stesso piano tutte le sentenze di condanna, ad

eccezione secondo il testo dei delitti concernenti la prostituzione, che sono considerati a parte e con pene più gravi.

Vorrei sottolineare poi che l'articolo 21, laddove si occupa della nazionalità della moglie e della possibilità di conservare la cittadinanza italiana, con la norma transitoria corrispondente che prevede la possibilità di riacquistarla anche dopo averla perduta, corrisponde, a giudizio di noi repubblicani, ad una sentita esigenza sociale e ad una valida ragione di giustizia.

Circa l'articolo 23 è assai bene che la Commissione abbia costantemente adottato come espressione: « il giudice ». Sarà l'ordinamento giudiziario, saranno altre norme a determinare la competenza dell'uno o dell'altro giudice; ma giustamente il testo del codice dice: « il giudice », con riferimento a tutti gli interventi dell'autorità giudiziaria in materia attinente ai rapporti della famiglia. Dalle disposizioni transitorie emerge, e giustamente, che il riferimento dell'articolo 23 riguarda il pretore, mentre, laddove si parla del giudice, è stata richiamata la competenza del tribunale dei minorenni. Qui il Guardasigilli, al quale va il merito delle norme transitorie elaborate e presentate, mi consenta di dire una cosa apparentemente ovvia (ma un Parlamento che non la dica starebbe con gli occhi chiusi): il riferimento al tribunale dei minorenni, giusto in linea di principio, è insufficiente nella realtà, se è vero che la crisi dell'ordinamento giudiziario e della funzionalità della magistratura si ripercuote

particolarmente sui tribunali dei minorenni, i quali molto spesso, lungi dall'essere *in nuce* i famosi tribunali della famiglia (non so se e quando li potremo costituire), sono quelli del riposo di un magistrato riottoso a trasferimenti, o di un magistrato un po' stanco, di uno un po' bonario, che utilizza a tutto spiano il perdono giudiziale. Proprio per questi tribunali e soprattutto per le funzioni pretorili bisogna considerare la triste realtà. Io sono stato sempre perplesso circa l'intervento del giudice nella vita familiare, perchè significa quello di avvocati ovvero di scartoffie, provvedimenti preparati da un cancelliere e firmati fuggacemente dal giudice in un corridoio, e comunque formalità, di quelle che si attuano perchè la legge lo dice, ma che sono assolutamente irrilevanti quanto al loro significato: tutta una serie di inadeguate realtà, che rischiano di rendere astratta e deludente la moderna disciplina qui perseguita.

In quest'ordine di idee, debbo sottolineare il buon lavoro della Commissione sia circa l'articolo 23, secondo cui il ricorso al giudice è condizionato alla richiesta fatta espressamente e congiuntamente dai coniugi (« espressamente e congiuntamente »: in Commissione, come i colleghi ricorderanno, se ne è appronfodito il senso), sia circa la soluzione del provvedimento come non impugnabile. Non so cosa dirà la Corte costituzionale del fatto che esista un provvedimento non impugnabile nel nostro ordinamento; ma questo è conforme a logica, e lo è al nostro intendimento di far vivere meglio la famiglia, nonchè alle esigenze del nostro tempo. La famiglia che deve vivere — sono d'accordo — sulla parità dei coniugi, come diceva brillantemente ieri sera il senatore Carraro, ha l'obbligo di essere d'accordo. Ma riflettiamo su queste parole. Non basta ingiungere di mettersi d'accordo, il che potrebbe richiamare il caso, nell'ambito dei partiti, di una qualche carica in palio, quando titolari di correnti o rivali di clientela sono in contrasto. Se è per questo, il concilio di Viterbo chiuse i cardinali in una stanza, finchè ne uscisse l'eletto!

Io penso che sarebbe saggio stabilire un principio di guida nella famiglia, non im-

porta se tradizionale e matriarcale. Ma è certo insufficiente ingiungere di trovare l'accordo.

Evidentemente noi non accettiamo la concezione tradizionale dell'autorità paterna e maritale e non abbiamo mai ritenuto che questa fosse conforme alla civiltà moderna e soprattutto al costume della società nella quale viviamo. Eppure, oggi facciamo una scommessa sul futuro della famiglia. Se postuliamo che la famiglia non è altro che un incontro di due vanità o di due epidermidi (come si diceva da un famoso autore di paradossi) allora il discorso è chiuso, ma se vogliamo la famiglia prevista dalla Costituzione come base della società, la famiglia tale da assolvere alla sua funzione fondamentale (chi è stato antifascista, contrario a tutti i totalitarismi questo lo sente in pieno) ebbene bisogna dire che facciamo una grande scommessa sul futuro; la facciamo sul buon senso, la facciamo sulla evoluzione di tutte le parti della nostra società e soprattutto sull'evoluzione di ogni cittadino e di ogni cittadino italiano. E se là dove c'è intoppo interviene il giudice, questo deve essere o un consulente ad altissimo livello o qualcuno che risolva il problema senza dare adito ad un lungo piato giudiziario.

A proposito della legge sul divorzio, quando si parlava di introdurre il curatore nel caso di figli minori, l'argomento deterrente fu quello di non introdurre gli avvocati anche in questa possibile proliferazione di liti e contrasti.

A proposito dell'intervento del giudice, occorre ricordare — se non vado errato — l'articolo 135, là dove giustamente la Commissione stabilisce che il giudice, sentiti i genitori e il figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili; se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che nel singolo caso ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio. È questa una prova di giusto superamento rispetto a schematismi determinati, nell'interesse della famiglia, e del figlio, salvo facendo all'altro coniuge il diritto di vigilare e di chiedere modifiche. Nel-

l'articolo 135 che ho testè citato abbiamo una estrinsecazione del potere del giudice che mi sembra accettabile, in luogo dello specioso castello di larghi interventi, con le concatenazioni delle competenze, sorto alla Camera e poi giustamente abbandonato.

Per quanto riguarda l'ordinamento patrimoniale della famiglia, ritengo che sia gli istituti introdotti, sia la norma transitoria, che serba validi i rapporti nati sotto la precedente legislazione, portino ad un giudizio positivo su quello che la Commissione propone all'Assemblea.

Non ho osservazioni particolari da fare, in relazione alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e della situazione patrimoniale della famiglia. Anche il fondo patrimoniale è una scommessa sul futuro.

Sappiamo che nei nostri codici c'è stato sempre qualcosa di analogo; c'è stato per esempio in relazione alla « minima unità culturale », eppure quando mai è stata stabilita la minima unità culturale! C'è stato in materia successoria, anche al tempo della legislazione fascista; bisognava non distruggere l'entità valida del patrimonio, specie con riferimento alla coltura dei campi: come sia stata attuata questa norma, lo sa il Cielo, ma non i giudici, e tanto meno i cittadini italiani.

Quindi, quella del fondo patrimoniale è una bella concezione; speriamo che la realtà la dimostri valida.

Per quanto riguarda la comunione legale, siamo d'accordo come regime base per quanto concerne la famiglia. Mi domando però come sarà interpretata, in relazione all'articolo 57, la nozione di « lontananza »; esiste infatti l'istituto giuridico, di ben altro valore, dell'assenza, ma la lontananza mi pare che sia qualche cosa attinente allo spazio, e non alla possibilità, specie nel mondo moderno, della partecipazione agli affari e della valutazione comune nelle decisioni.

Così pure voglio ricordare la dibattuta questione relativa al « male amministrato », una espressione non troppo chiara: forse anche qui la Provvidenza inserisce la possibilità di molte cause per gli avvocati!

Per quanto riguarda la comunione convenzionale, sottolineo positivamente la norma dell'articolo 75, relativa alla inderogabilità dell'uguaglianza delle quote. In questo caso la Commissione ha posto mente al fatto che la dote sia andata in desuetudine sino al punto che non si può più costituire (è ormai norma di ordine pubblico). Mi auguro che non succeda come per la mezzadria, tante volte dannata, ma pure fonte di leggi per casi successivi.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Averla soppressa espressamente è perfino superfluo, perchè, se non esiste nel codice, non si può più fare, poichè mancano le previsioni legislative necessarie.

C I F A R E L L I. Non si può fare come istituto. Ringrazio il Guardasigilli per questa utile precisazione, però il mio accenno ha attinenza con un altro ordine di idee: cioè con il sistema della comunione, congegnato con estrema prudenza, come complesso estremamente limitato: basta guardarne gli articoli. Invece è possibile che abbia maggiore elasticità il sistema della « comunione convenzionale ». Ma qui potevano stabilirsi patti diversi. Ed ecco l'importanza dell'articolo 75 che richiama alla inderogabilità dell'uguaglianza delle quote, altrimenti non è più la comunione relativa al matrimonio, alla famiglia, ma è qualche cosa di radicalmente diverso. Questa nozione dell'impresa familiare è un impegno per l'avvenire. Vedremo come funzionerà, come si adeguerà alle rapide trasformazioni del mondo economico in relazione a dissesti, che nel mondo economico sogliono avvenire.

Tutta la parte della filiazione naturale e della legittimazione non è che una seria attuazione della Costituzione, soprattutto tenendo conto delle reali modifiche del costume.

Ho ascoltato con ammirazione e ansia quegli oratori del Gruppo democristiano che hanno posto in gran luce — il senatore Carraro ne ha configurato quasi un diritto sor-

gente, in sviluppo — la famiglia naturale, che ormai ha tutto tranne il matrimonio, in attuazione della Costituzione, ma anche al di là della Costituzione, con una propria configurazione di diritti, di doveri, di rapporti, di conseguenze patrimoniali e successorie perfettamente identici a quelli della famiglia legittima. Ora, è convinzione di noialtri repubblicani che nessun cittadino debba avere una situazione deteriore per qualche cosa che sia anteriore alla sua nascita, quindi tutto ciò che comporta il riconoscimento della filiazione naturale, come la legittimazione appena è possibile, la soluzione del problema dei figli adulterini e una seria legislazione relativa alla adozione, ci trova consenzienti. Del resto, quando noi repubblicani ci siamo occupati in passato di questa materia, avanzammo, per l'affiliazione e l'adozione, proposte molto apprezzate dall'opinione pubblica e poi verificate positivamente dall'esperienza. In sintesi, noi siamo favorevoli alla legittimazione dei figli naturali e ad un regime di giusta eguaglianza per i figli extramatrimoniali. Ma non debbono essere fatte delle estrapolazioni della norma costituzionale, che sono vere e proprie fughe in avanti. Altrimenti noi trasformeremo la famiglia, emulando quei grandi avvocati, che, partendo dalla definizione di un determinato istituto giuridico lo trasformarono, nella brillante argomentazione, in qualche cosa di assolutamente diverso. Proprio il riferimento all'articolo 30 della Costituzione, per quanto riguarda la filiazione naturale, eccetera, deve costituire un ottimo fondamento, ma non deve essere interpretato come qualcosa di dirompente in relazione ad una realtà etica e sociale, ovvero alla fondamentale importanza che alla famiglia legittima come comunità naturale fondata sul matrimonio venne riconosciuta dal legislatore costituente.

Voglio ancora dire che sottolineiamo come opportuni e validi gli articoli che si riferiscono ai limiti e alle attuazioni concrete per la ricerca della paternità, e vogliamo anche evidenziare che ci trova sia pure riservatamente consenzienti la proposta di sopprime-

re l'articolo del codice, sulla previsione di misure di educazione speciale e di prevenzione nel caso dei figli che pongano più gravi problemi di educazione per la famiglia. Ma giacchè sto parlando di rapporti tra genitori e figli, vorrei domandare perchè è stata soppressa, nell'articolo 134, l'enunciazione, data dalla Camera, che il figlio deve rispettare i genitori. Non occorre essere un uomo di osservanza cristiana e cattolica, basta essere un cittadino che si guardi intorno, che abbia letto Dante e Pascoli (tanto per andare dall'uno all'altro estremo, attraverso i secoli, della nostra poesia) per trovare che non vi è in tale precetto nessuna violazione di principi fondamentali e nemmeno traccia delle concezioni, sconciate dal nazismo, di cui ho già detto. Che si dica nella legge che il figlio deve rispettare i genitori non mi pare abnorme e la soppressione proposta non mi pare che sia una attuazione del principio: *lex iubeat, non disputet*. La legislazione civile è anche e anzitutto affermazione di principi morali, di una certa concezione della vita, del mondo, della società; altrimenti non è che una normativa piatta sul come si deve dividere un oggetto: se farlo in pezzi o invece alienarlo e dividere il prezzo tra gli aventi diritto.

Siamo molto contenti dello sforzo fatto dalla Commissione per determinare la migliorata posizione del coniuge, anche con riferimento alle norme successorie. Il coniuge superstite — tradizionalmente la vedova — che veniva a trovarsi nella condizione quasi di un sopportato, estromesso dalla sua casa, ridotto ad una disponibilità giuridica molto limitata dei beni, cui invece aveva contribuito con il rispettabilissimo lavoro casalingo e con la responsabilità dell'educazione dei figli, o, secondo quello che è il mondo contemporaneo, con la piena partecipazione professionale, commerciale, impiegatizia, questa situazione deteriore del momento successorio ci sembrava stridente e criticabile già nella giurisprudenza corrente. Perciò riteniamo valido l'insieme delle norme che la Commissione ci suggerisce di approvare, da questo punto di vista.

In quest'Aula, i vari colleghi hanno espresso le concezioni di fondo: da quelle di parte liberale, nobilmente espresse dal collega Brosio a quelle espresse da oratori di altri settori circa questi delicati e fondamentali aspetti della vita sociale e civile, alla concezione della società naturale e della famiglia, con richiamo ai lavori della Costituente e al dettato della Costituzione, avanzata dai colleghi del Gruppo di maggioranza relativa. Mi sia consentito però dire che noi repubblicani non siamo ultimi in questa materia, non soltanto perchè siamo nati parecchio tempo addietro come forza politica e siamo nati di pari passo con l'Italia come forza risorgimentale, ma anche perchè ci riferiamo senza alcuna boria a quell'opera sui doveri dell'uomo che pone a cardine la famiglia, come prima zona di libertà e di dovere, per l'uomo che diventa cittadino degno dell'umanità. Vogliamo ricordare che nel Risorgimento, proprio in quella che fu un'anticipazione gloriosa di tante altre vicende, compresa la Resistenza, la presenza rinnovatrice della donna fu da parte repubblicana sentita in quante si sacrificavano per l'ideale di unità e libertà del popolo italiano, e simbolizzata dalla madre ispiratrice di Mazzini, grande, severa e giansenista.

Onorevole Presidente, so di essere andato per qualche minuto oltre il mio tempo e quindi la ringrazio per la benevolenza. Il fatto è che sono l'unico repubblicano a parlare su questa materia — 240 articoli — e per di più, nè civilista, nè cattedratico, sono soltanto un penalista, che si è sforzato di esprimere con qualche coerenza le proprie valutazioni sugli articoli che ora vengono al nostro particolareggiato esame. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Arena. Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, non più tardi di una decina di giorni fa in una sua

intervista l'illustre nostro presidente, senatore Spagnolli, ha esattamente riaffermato, di contro a critiche superficiali, i vantaggi e le garanzie offerti dal sistema bicamerale, sistema su cui si regge il nostro ordinamento. Non si richiedono certo conferme a sì autorevole, sperimentata affermazione, ma sovviene egualmente a riprova la considerazione delle non poche modifiche pressochè tutte migliorative — è doveroso riconoscerlo — apportate dalla Commissione giustizia del Senato al testo del disegno di legge in esame, sulla riforma del diritto di famiglia, quale trasmessoci dalla Camera dei deputati, modifiche rese possibili appunto dal filtro del duplice esame dell'una e dell'altra Camera, consentito dal nostro sistema.

Ciò detto, va subito precisato che dette modifiche, pur apprezzabili, non sono tali a parer nostro da soddisfarci per quella che è la nostra concezione della riforma in esame. Vi è un vizio originario che incide sul progetto e che attiene alla forma, starei per dire meglio alla procedura, prescelta per la discussione. Noi ci avviaamo oggi, con l'esame del disegno di legge in argomento, a portare a conclusione in questo ramo del Parlamento i vari procedimenti in questi ultimi anni nelle diverse legislature iniziati e con alterne e differenti vicende proseguiti sulle diverse proposte, governative e parlamentari, in tema di diritto di famiglia. L'importanza della materia, ravvivata anche da insorte polemiche, ha richiamato sulla progettata riforma l'attenzione generale e non solo quella degli studiosi come altre volte accade. Si attende invero da ogni parte di conoscere, in un settore così rilevante, ad dinittura fondamentale della vita associata, quale verrà ad essere in un più moderno atteggiarsi, e pur nel rispetto di convalidate tradizioni, la disciplina legislativa, rinnovata o confermata, degli istituti che, concernendo ad un tempo interessi privati e pubblici, individuali e collettivi, regolano i rapporti di quanti sono partecipi dell'esistenza e della vita della famiglia.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue A R E N A). È da chiedersi quindi anzitutto per qual mezzo e in qual maniera all'attesa si sia corrisposto.

Orbene, a chiunque guardi con occhio sereno ed obiettivo al modo in cui i vari progetti di riforma sono stati esaminati e discussi non può certamente sfuggire, specie ove concentri l'attenzione sulle iniziative legislative che hanno portato all'odierno disegno di legge 550, come sia mancata la necessaria, intima coerenza tra il mezzo ed il fine.

Si è prefissato e perseguito, ed è ormai quasi in via di realizzazione, il fine di dare ai cittadini italiani un nuovo, moderno diritto di famiglia adeguato alle istanze costituzionalmente tutelate e garantite; ma si è adottato per conseguire tal fine un mezzo, vale a dire un procedimento legislativo, che ci trova pregiudizialmente in posizione critica e di non approvazione.

Si è detto, in effetti, tante volte e da più parti che una riforma di tale impegno ed importanza avrebbe potuto, ed anzi dovuto, essere realizzata mediante una legge delegata sulla base dei principi e dei criteri direttivi posti da una legge di delegazione a seguito di un ampio ed approfondito dibattito su tutti i problemi di maggiore interesse.

Solo seguendo questa via si sarebbe potuto conciliare appieno l'esigenza politica di attuare la riforma su determinate basi (quelle che sarebbero state indicate dal Parlamento), nel rispetto delle disposizioni e dei principi della Costituzione, e l'esigenza tecnico-giuridica, del pari meritevole di considerazione, di formare e redigere il nuovo *corpus* in modo armonico, ben inserito nell'ordinamento, con la terminologia più appropriata, con la piena cognizione degli orientamenti e delle voci più autorevoli o dominanti sia nella dottrina che nella giurisprudenza.

Invece ciò non si è fatto e si è preferito seguire la via opposta, quella, meno indica-

ta, del disegno di legge contenente la normativa specifica e puntuale della materia.

Una volta compiuta tale scelta, neppure si è agito poi nel migliore dei modi. Sta di fatto che il disegno di legge unificato (risultante dagli stampati Camera 23, 68, 76 e 145) trasmesso al Senato e sul quale oggi discutiamo, è stato approvato nell'attuale legislatura, all'altro ramo del Parlamento, in Commissione in sede legislativa nello stesso testo approvato nella precedente legislatura.

Oui da noi, in Senato, grazie appunto al sistema bicamerale, grazie alla decisa e pur sempre avveduta e cortese guida del presidente senatore Viviani, grazie alla appassionata valentia dei colleghi della Commissione giustizia, l'esame del disegno di legge è stato certamente attento ed ampio. Ma resta il vizio di origine della inopportuna procedura seguita alla Camera.

Va anche notato il difetto di documentazione dello svolgimento dei lavori condotti, per buona sostanziale parte, nella Sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione giustizia. Ne viene, di conseguenza, che fino a questo momento il Parlamento eletto nel 1972 si è pronunciato sul disegno di legge in esame attraverso il voto di una parte, per quanto qualificata, certamente numericamente assai esigua dei suoi componenti: i 42 deputati della 4^a Commissione (giustizia) della Camera e i 26 senatori della 2^a Commissione (giustizia) del Senato.

A tale deficienza non supplisce il dibattito, pur ampio, che è in corso in quest'Aula e ci auguriamo ancor più ampio e approfondito in prosieguo. Resta purtroppo fermo che la Camera dei deputati non ha esaminato il disegno di legge nei modi e nei tempi confacenti all'importanza della materia. E non vale dire che il disegno di legge approvato dalla Camera in Commissione in sede deliberante è l'identico disegno di legge

che nella precedente legislatura era stato già approvato dallo stesso ramo del Parlamento. A parte il fatto che in quell'occasione l'approvazione è intervenuta in Commissione davanti ai soliti 42 deputati e non davanti al *plenum* della Camera, non è da trascurare il rilievo che la continuità dell'organo non è necessariamente la continuità del pensiero dei suoi componenti. Se è vero, e lo è, che le elezioni servono a rispecchiare gli interessi e la volontà attuali dei cittadini non è da escludersi, quanto meno in ipotesi, che detti interessi e detta volontà non permangano nel tempo identici.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Arena, mi consenta una breve interruzione; evidentemente con questo non voglio neanche ipotizzare una preclusione ad una esame approfondito di queste questioni, però il disegno di legge che lei sta criticando nella sua formulazione porta la firma di quasi tutti i deputati liberali a cominciare dal Segretario del partito e dal Presidente del Gruppo.

A R E N A. Esattissimo, onorevole Ministro, però, mi perdoni, anche qui richiamo il vantaggio del sistema bicamerale.

Non si può non rilevare che i lavori parlamentari, per essersi sin qui svolti in Commissione quando non davanti a comitati ristretti o sottocommissioni, sono stati per forza di cose privi di tutta la possibile pubblicità e soprattutto della indispensabile circostanziata documentazione. Molte scelte e decisioni, che hanno portato alla formulazione conseguente di norme, sono inespresse con pregiudizio non lieve per la compiuta democraticità della formazione della volontà degli organi deliberanti, a parte poi le difficoltà a venire di una consapevole interpretazione delle norme che andiamo discutendo per l'approvazione. Va notato infine come la fretta con cui si è voluto portare in Aula la discussione della riforma a pochi giorni soltanto dall'approvazione in Commissione ha costretto l'illustre relatore a sottoporre all'Assemblea un'illustrazione assai breve e schematica nella quale solo per

grandi linee, come egli stesso nella sua lealtà ha dichiarato, viene esaminato il disegno di legge. È mancato quindi quell'adeguato svolgimento, che il valore e l'obiettività del relatore collega Agrimi avrebbe ben potuto offrirci, delle ragioni che hanno determinato da un canto la conferma delle norme del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e dall'altro, ed in ispecie, le innovazioni introdotte dalla Commissione giustizia e che non sono di poco momento. Tutto ciò non giova certo alla piena cognizione dei problemi, alla valutazione delle soluzioni che vengono proposte, all'adozione delle scelte definitive che sono destinate, lo si tenga sempre ben presente, ad incidere non già in settori limitati o specifici della vita sociale del paese, ma in un campo di grande importanza e di estesa, irradiante portata qual è quello della famiglia.

Fatte queste per noi doverose considerazioni ed esposti questi rilievi, esaminiamo, non certo partitamente ma nei suoi principi informativi, il disegno di legge in questione. Uno dei settori di maggiore impegno è quello relativo al matrimonio. L'articolo 29 comma primo della Costituzione gli riconosce un rilievo ed una funzione fondamentali, perchè, come a tutti è noto, « la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ».

Il successivo comma dello stesso articolo prevede che il legislatore stabilisca limiti alla disciplina del matrimonio ordinata sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi « a garanzia dell'unità familiare » e cioè dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio.

L'articolo 31, comma 1° afferma che la Repubblica agevola la formazione della famiglia e, infine, occupandosi dei rapporti tra genitori e figli il costituente con l'articolo 30 detta in modo chiaro una tutela preferenziale nei riguardi della famiglia legittima, cioè fondata sul matrimonio. Da tali disposizioni della Carta costituzionale, sommarariamente richiamate, risulta manifesto e indubbio che per il costituente la realtà etico-sociale definita con il binomio matrimonio-famiglia è considerata in modo privile-

giato nei confronti di ogni altra realtà possibile nella stessa materia. Orbene, perchè la lettera e lo spirito della Costituzione siano dal legislatore osservati, è essenziale che al matrimonio, come fonte e fondamento della famiglia legittima, sia assicurato il posto che gli compete.

Dalla normativa che ci viene sottoposta cosa emerge?

Anzitutto va fatta una constatazione: è stata realizzata o comunque si tende a realizzare una situazione di eguaglianza incondizionata e meccanicistica tra il marito e la moglie; una eguaglianza che dubitiamo sia proprio quella voluta dal costituente. È stato esattamente detto che eguaglianza sta a significare pari dignità, reciproco rispetto della personalità, concordanza — aggiungiamo noi — nell'operare e nel deliberare per la famiglia, ma giammai necessitata, imposta identità di compiti e di funzioni in seno alla famiglia.

Si giunge per tal verso, in questa malintesa concezione egualitaria, per inevitabile, progrediente consequenzialità, al paradosso di legittimare financo la madre-moglie all'azione di disconoscimento della paternità!

Nessun dubbio, dunque, che la spinta verso un effettivo, sostanziale miglioramento della condizione della donna nella famiglia meritava e merita di essere condivisa e assecondata, perchè, a dettare norme che siano con essa coerenti, si compie sicuramente un atto di giustizia e di civiltà e soprattutto si assolve un impegno posto dalla Costituzione a carico del legislatore ordinario. Senonchè, l'assoluta e meccanica situazione di eguaglianza che si è venuta a creare, o meglio che si vuole instaurare tra il marito e la moglie, non tiene presenti le ineliminabili differenze, la insopprimibile diversità offerta in natura e che, mi azzardo a dire, vuole essere mantenuta anche dalle appartenenti al cosiddetto, impropriamente, sesso debole. Ma poi, all'eguaglianza in tal modo intesa e sbandierata corrisponde effettivamente in tutto e per tutto un uguale trattamento? A noi pare proprio di no. Alla normativa in certa guisa paritetica tra il marito e la moglie sul piano patrimoniale non ne corrispon-

de una altrettale ed equivalente sul piano morale. Si guardi alla indiscriminata possibilità di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio; il figlio adulterino, che rappresenta tuttavia una notevole realtà, nonostante sia sparita opportunamente dalla normativa la tradizionale denominazione, viene sostanzialmente imposto all'altro coniuge che, vedi caso, è quasi sempre la moglie, posto che — dobbiamo ammetterlo — è al marito che fanno capo le maggiori — mi si consenta il termine — adulterinità.

La normativa quindi che riguarda esclusivamente i rapporti tra marito e moglie, in particolare quelli di carattere personale, non ci può trovare del tutto consenzienti perchè intesa a realizzare una eguaglianza giuridica senza che siano rispettate, a fronte di essa, eguali esigenze di tutela e senza che il disegno di legge riesca a realizzarsi in modo coerente ed accettabile.

Non ci sembra, del pari, di poter condividere nella loro intrezza le scelte di fondo relative ai rapporti tra genitori e figli. Anche qui l'esigenza che vorremmo si tenesse presente, e alla quale ci rifacciamo, è espressa nelle disposizioni costituzionali in materia, le quali, per quanto formulate in termini sintetici e generali, sono testimonianza di una precisa volontà del costituente, volontà che la giurisprudenza costituzionale non ha mancato per altro di porre in evidenza e di interpretare analiticamente e complessivamente, sì da dar vita ad un sistema armonico e coerente. In effetti, in più occasioni nell'approntamento delle norme al nostro esame, si è avuto cura di precisare che certe scelte venivano fatte in conformità a precise statuizioni della Corte costituzionale o ad auspici dalla stessa avanzati o rivolti agli organi legislativi dello Stato.

Questo doveroso ossequio alle sentenze e agli indirizzi della Corte costituzionale riscuote la nostra incondizionata approvazione giacchè rappresenta il riflesso dell'essenziale esigenza di rispetto delle competenze degli organi costituzionali e di collegamento e coordinamento delle rispettive funzioni. Ma l'ossequio non può essere episodico od

occasionale, è corretto che sia invece puntualmente osservato.

Sul punto che ci sta occupando rileva in particolar modo l'articolo 30 della Costituzione che, nei suoi vari commi, ha avuto in passato e ancor di recente una chiara interpretazione nel senso che i « figli nati fuori del matrimonio » di cui al terzo comma e relativamente ai quali la legge assicura « ogni tutela giuridica e sociale » sono i figli naturali e riconosciuti, che i figli di cui parla il primo comma dello stesso articolo sono tutti i figli, siano essi nati da matrimonio o fuori del matrimonio, e che per la ricerca della paternità, presa in considerazione dal quarto comma, al legislatore è riservato di dettare le norme e i limiti relativi.

Orbene, tali disposizioni così intese si pongono in relazione a situazioni di fatto e giuridiche e soprattutto a situazioni emergenti da normative che sono suscettibili, come lo sono state in passato, di modifiche e innovazioni. È del tutto evidente che il rapporto tra la disciplina costituzionale e quella ordinaria non si è cristallizzato con riferimento ad un determinato momento storico, e per questo giustamente si è ritenuto che i limiti per la ricerca della paternità previsti dal quarto comma dell'articolo 30 non potevano e non dovevano necessariamente essere quelli risultanti dal codice civile del 1942. Trattasi invero di un rapporto che può e deve variare col mutare della legislazione ordinaria, la quale inevitabilmente risente delle modifiche che intervengono nella realtà sociale, ma che non può essere alterata oltre un certo limite; precisamente oltre quel limite che, se viene superato dal legislatore ordinario, reagisce in termini di insuperabilità sì da far divenire costituzionalmente illegittime le norme che vogliono ignorarlo.

Venendo a più concreti profili, non possono essere trascurati due punti sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi: la sostanziale eliminazione di limiti per la ricerca della paternità e il correlativo ampliamento della categoria dei figli riconosciuti e dichiarati. È evidente, ripetiamo, che i limiti di cui parla il quarto com-

ma dell'articolo 30 della Costituzione non possono essere quelli risultanti dalla legislazione del 1942, ma è innegabile che il costituente con la disposizione ora richiamata ha voluto che la ricerca della paternità non fosse libera e incondizionata, ma che fosse piuttosto oggetto di una normativa rivolta a fissare i modi, i tempi e i limiti per la relativa indagine.

Ora sopra a questo punto cosa c'è nel disegno di legge al nostro esame?

Tutti i precedenti limiti sono caduti. Le uniche limitazioni risultano dal nuovo testo dell'articolo 278, là ove si dice che « Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ». Ma siffatte limitazioni sono in realtà assai esigue e per una parte superabili benissimo mediante l'autorizzazione del giudice. Resta il solo divieto delle indagini sulla paternità e sulla maternità nel caso di incesto.

A noi non tocca oggi valutare se si dice molto o poco, apprezzare cioè la norma sotto un aspetto di quantità. Ciò che qui invece a noi interessa verificare è se così disponendo l'intera normativa sopra lo specifico punto in esame ed in particolare il nuovo articolo 278 (articolo 116 del progetto) siano conformi alla Costituzione. Ci permettiamo, come già detto, di avanzare molti dubbi in proposito, perchè siamo convinti che il costituente esigeva dal legislatore una effettiva disciplina ed una limitazione della materia e non la semplice previsione di un solo limite di scarsissima o inesistente rilevanza pratica; ed accanto alla norma che lo prevede tutto un complesso, per converso, di altre disposizioni particolarmente dirette invece a negare ogni e qualsiasi limite alla ricerca della paternità ed ogni e qualsiasi disciplina per la regolamentazione della materia. Dall'allargamento delle ipotesi di riconoscibilità e di dichiarabilità dei figli nati fuori del matrimonio, dalla rimozione delle condizioni esistenti nel vigente articolo 279 del codice civile discende che la categoria dei figli natu-

rali riconosciuti e dichiarati si è notevolmente accresciuta con la conseguenza immediata che il rapporto dianzi ricordato tra il terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione e la legislazione ordinaria si è sostanzialmente modificato.

Anche a tale riguardo perciò avrei dei dubbi sulla correttezza costituzionale delle norme che ci vengono sottoposte e in ispecie su quelle che, pur conservando l'etichetta « figli nati fuori del matrimonio » sostituiscono alla preesistente realtà sostanziale e giuridica una ben differente materia.

Noi — si tenga ben presente — non vogliamo che sia mantenuta la precedente posizione deteriore nei confronti dei cosiddetti « figli della colpa » nè vogliamo minimamente che si perpetui una situazione di ingiustificato privilegio per l'uomo sotto il pretesto di un'esigenza di tutela di dati valori o interessi inammissibili o inattuati, ma riteniamo che ciascuno debba agire perchè la Costituzione sia osservata. O vogliamo forse sostenere che la Costituzione possa essere in fatto modificata dalla legislazione ordinaria o, ancor peggio, attraverso il semplice asserito mutamento della coscienza sociale? Credo bene che no. A nostro sommo avviso, dunque, non pare che le disposizioni e i principi della Costituzione risultino adeguatamente osservati nei punti esaminati.

Strettamente connesso ai due temi ora considerati è quello attinente all'unità della famiglia, al rispetto di un valore che tanta importanza ha per chi creda nella famiglia, nella sua funzione insostituibile, per chi intraveda i pericoli e i danni che possono conseguire all'allentamento o alla distruzione dei vincoli che la caratterizzano. L'unità della famiglia risulta nell'attuale disegno di legge veramente salvaguardata? Mi limiterò di necessità a considerare l'argomento sotto due profili, cercando di cogliere l'incidenza dell'intervento del giudice sulla compagine familiare e le conseguenze dell'introduzione e della concreta attuazione dei nuovi regimi relativi ai rapporti patrimoniali dei coniugi.

Il giudice della famiglia, come istituto a se stante, è stato per il momento accantonato nonostante che da più parti, ed anche

autorevolmente, se ne richieda la costituzione. Forse un siffatto istituto potrebbe giovare se inteso solo a promuovere un più razionale riassetto del sistema vigente mediante la concentrazione in un unico organo delle competenze oggi affidate, nel campo che ci occupa, a più organismi giudiziari.

Una tale configurazione di compiti del nuovo istituto, eminentemente tecnica, potrebbe in un domani non immediato raccogliere non pochi consensi per gli indubbi vantaggi dati dalla rimozione di conflitti, da una maggiore specializzazione del giudice, da un più sistematico se non proprio unitario indirizzo. Ma riportandoci all'oggi e al disegno di legge in discussione, notiamo egualmente che sono numerose le norme che, riproducendo quelle precedenti o innovando, hanno arricchito le funzioni del giudice e sia del giudice tutelare che del tribunale ordinario e di quello dei minorenni. Ai giudici in atto esistenti sono stati riconosciuti nuovi compiti per cui questi organi si pongono accanto alla famiglia, accanto ai coniugi, con funzione di controllo, di assistenza, di consiglio, di indirizzo.

Non si può non prevedere che parecchie delle indicate norme innovatrici sono destinate a rimanere sulla carta, sempre che non si presupponga un sostanziale mutamento nelle concrete strutture, nei modi di vivere e di agire e nei compiti dei membri della famiglia (il che a nostro avviso non è tanto facile e forse ancor meno auspicabile). Ma, nonostante ciò, la presenza del giudice accanto ai coniugi e agli altri membri della famiglia con funzioni diverse da quelle che tradizionalmente quell'organo ha avuto, con il potere di intervenire in materia patrimoniale o personale *inter volentes* o di risolvere con provvedimenti le liti eventualmente insorte tra i coniugi o tra i coniugi e i figli, non può non essere, a parer mio, pregiudizievole nei confronti dell'unità familiare.

Dissi già altra volta, e mi sia consentito ripetermi, che a siffatta attribuzione di poteri al giudice, specie nell'ambito dei rapporti tra i coniugi, sono personalmente contrario, in ciò confortato dall'opinione autore-

vole di giuristi egregi: e sono certo i più. E gli argomenti sono molteplici: da un adombrato rilievo di illegittimità costituzionale alla considerazione che il ricorso al giudice porterebbe all'acuirsi di quel dissidio che si vorrebbe far diminuire (mal tollerando ovviamente l'un coniuge, massimo se soccombente, l'ingerenza, comunque provocata, del magistrato); alla previsione della sostanziale inefficacia dell'intervento del magistrato, privo al riguardo di potere realmente comminatorio e non certo circonfuso, in quest'epoca smalzata e iconoclasta, del prestigio di Salomone.

E ancor prima vi è la ferma ricusa dell'intervento di un terzo, estraneo — chè tale rimane per quanto specialista ed esperto e aggiornato nelle discipline più varie e nuove — in ambiente delicato e quant'altri mai intimo qual è la famiglia, della quale al limite si intacca l'autonomia con un rinnovato paternalismo di Stato, ove non si sconfigge poi nell'autoritarismo.

Nè vale obiettare, a parer mio, che il giudice interverrebbe nei rapporti tra i coniugi, così come in tema di esercizio della potestà sui figli, solo su istanza dei coniugi medesimi, dacchè è alle conseguenze dell'intervento comunque sollecitato che bisogna aver riguardo, all'esercizio di quel potere autenticamente sostitutivo che al giudice spetterebbe.

E non sembra infine che di un'attività promozionale possa parlarsi quando essa, velata e stemperata peraltro attraverso la inevitabile mediazione degli avvocati (ne diceva or ora il collega senatore Cifarelli) — che smorza e dissolve il rapporto umano, immediato, tra giudice e parti — si concreta piuttosto in una mortificazione della responsabilità individuale.

Rimangono dunque frustrati dal previsto intervento del giudice, a mente dell'articolo 23 del disegno di legge, proprio quegli scopi che si erano prefissi i proponenti una tale innovazione: la salvaguardia del principio di uguaglianza dei coniugi in una perdurante unità materiale.

Il rimedio escogitato di trasferire fuori dell'ambito della famiglia, società di eguali

in ipotesi discordi, il potere di statuire l'unità d'indirizzo della vita familiare si rivela inutile quanto pericoloso.

Ciò non comporta, ben inteso, che, evitato il ricorso al giudice, debbasi ripristinare di necessità, quale che sia il significato da darsi alla unità familiare tutelata dalla Carta costituzionale, un potere direzionale di uno solo dei coniugi — del marito nel rispetto della tradizione — che sia prevalente in caso di disaccordo sull'indirizzo da imprendere o sulle decisioni essenziali da adottare nel corso della vita familiare, anche se in proposito nessun ostacolo di ordine costituzionale vi si frapponerebbe, specie se previsto tale potere nella sua proiezione esterna. Il principio di uguaglianza va certamente consacrato. Ma il vero è che l'uguaglianza dei coniugi non nasce da una formula, non si consegue nè si mantiene in forza di una enunciazione legislativa per quanto solenne. Nella vita di ogni giorno nelle famiglie o si raggiunge una equilibrata intesa (e sarà per amore, per affetto, per stima, per educazione od altro) o prevarrà l'uno o l'altro dei coniugi (per più vivace temperamento, per maggior forza economica, per dedizione dell'altro) e sarà quel coniuge il marito o la moglie indifferentemente. E anche in questo caso si realizza una sia pur singolare forma di equilibrio che non esclude, al pari, del resto, della prima normale ipotesi della intesa, il conseguimento del ricercato accordo sull'indirizzo da dare alla famiglia.

Allorchè però l'equilibrio più non si forma, vano è cercarlo mercè l'intervento del terzo: siamo già ad una rottura, siamo alla separazione, che può ben chiedersi per il progetto in esame « quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ».

Lasciamo dunque che, pienamente eguali e liberi, senza la suggestione di un condizionamento esterno, siano i coniugi stessi a comporre il loro dissenso e al limite ad affermare la volontà di separarsi. E in questa sede piuttosto che l'opera del giudice, nell'esperire il tentativo di conciliazione commessogli, può rivelarsi estremamente giovevole per la verifica della impossibilità di

convivenza e la ricerca, per converso, di un rinnovato incontro. Occorrerebbe l'effettivo, paziente, fiducioso esperimento da parte del giudice di tale tentativo, troppo spesso espletato al contrario per mera forma e con sbrigativo scetticismo. Si potrebbe intanto stabilire a tal fine che esso vada condotto in più udienze di comparizione e sempre, ovviamente, dal medesimo giudice.

Riconfermato quindi il mio dissenso all'ampliamento dei poteri del giudice nel campo dei rapporti tra i coniugi, dirò subito che egualmente a parer nostro non concorrono ad assicurare l'unità della famiglia quelle norme che, pur ispirate certamente da questo intento, sostanziano la disciplina relativa ai vari regimi patrimoniali dei coniugi. Per vero, una esigenza di innovazione in questa materia sussisteva, rappresentata soprattutto dalla necessità di tutelare il lavoro, ampiamente inteso, della donna nella famiglia e di quanti altri concorrono alla esistenza e al suo sviluppo. Ma a fronte di tale esigenza, specie dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 780 del codice civile, sarebbe bastato non molto di nuovo. Certamente non appariva necessaria la complicata e farraginoso disciplina dettata dalle nuove norme. V'è proprio da augurarsi, anche a tale riguardo, che il senso di autoreponsabilità e lo spirito di adattamento dei cittadini italiani abbiano a farsi vivaci e correttivi. Una previsione non lontana dal vero potrebbe senz'altro essere quella che alla disciplina legale della comunione dei beni venga riservata la stessa sorte che è toccata alla normativa vigente relativa al patrimonio familiare. Può semmai accadere che essa trovi maggiore attuazione per quei casi, tutt'altro che infrequenti, di mancata conoscenza della legge, stante la disposizione sia pure suppletiva che la impone a chi non prescelga espressamente altro regime. E questa è già una conseguenza negativa, poichè si costringono i coniugi ad un regime vincolante, e non più facilmente sostituibile, non per libera scelta bensì silenziosamente, surrettiziamente, quasi celatamente. Ma noi temiamo altresì, valutando la normativa quale si presenta, che ne deri-

vino effetti che, lungi dal salvaguardare la unità familiare, incidano su di essa sfavorevolmente.

I rapporti tra i coniugi non possono essere imposti, nè tanto meno disciplinati in maniera puntuale e costrittiva, sì da dare la sensazione opprimente di una camicia di Nesso. Una siffatta normativa sarà fonte, temiamo, di continui contrasti sul piano personale e ancor più su quello patrimoniale; e tutto ciò non giova a mantenere e rinsaldare l'unità della famiglia.

La previsione pressochè obbligatoria del regime patrimoniale (pensate all'entusiasmo degli sposi e immaginate se essi possano facilmente, così presi d'ardore e d'amore, prescegliere la separazione, brutta parola, in luogo della comunione!) ha portato anche alla soppressione di altri istituti che, almeno per riguardo a certe zone del nostro paese, potevano bene essere mantenuti. Così la dote che in certi ambienti, in certi periodi, ha svolto una funzione di primo piano ed ha in sé le caratteristiche e gli strumenti per tornare a nuova e utile vita e in favore della moglie e in favore dei figli.

Signor Presidente, non mi attardo più oltre a considerare altri temi del pari meritevoli di esame e che i colleghi del mio Gruppo hanno già in buona parte considerato egregiamente. Con i pochi rilievi che precedono ho inteso attestare, nell'impegno di un esame della materia sotto un aspetto meramente generale e complessivo, l'interesse che annettiamo agli argomenti che vengono trattati. Noi liberali non possiamo oggi dirci soddisfatti. La riforma, pur nei lodevoli suoi intenti e con innovazioni che apprezziamo e condividiamo, ferme le osservazioni critiche esposte, resta parziale e lacunosa; lascia impregiudicate molte questioni; lascia scoperti settori che meritavano di essere riesaminati alla luce dell'esperienza, quale ad esempio l'adozione speciale; non tocca profili ed esigenze di assoluta urgenza come quelli attinenti alla concreta, sostanziale tutela dei minori, della maternità, della famiglia.

La nuova normativa è venuta meno di fronte alla necessità di disposizioni che non rappresentassero soltanto la disciplina legisla-

tiva di interessi già emersi nella realtà o di interessi asseritamente esistenti e non ricorrenti, ma che costituissero insieme la concreta considerazione di interessi ed esigenze in prospettiva, di quelle esigenze e di quegli interessi destinati ad incidere positivamente nello sviluppo della società italiana per la formazione di una famiglia che, ancorandosi decisamente al passato, ne conservasse gli elementi più validi e vitali e fosse capace ad un tempo di esprimere nuove forze in tutta coerenza con le istanze nuove della società nel suo inarrestabile divenire di civile avanzamento. In tale modo, e così soltanto, avremmo compiutamente, realmente arricchito ed esaltato la famiglia, quella famiglia alla quale da tutti, da ogni parte si ha riguardo. So bene difatti che quale che sia la configurazione giuridica che alla famiglia si ritenga di dare nell'interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione, le si riconosca o meno una soggettività giuridica privata, ovvero caratteristiche di ordinamento autonomo e originario o, meglio ancora, la si consideri la formazione sociale primigenia nella quale si svolge e si realizza la personalità dell'individuo, è pur certo che da tutti si ha rispetto e riguardo a questa « società naturale », che dal matrimonio origina e su di esso si fonda, per confermarne la validità essenziale quale centro insostituibile di vita! (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la discussione ampia ed in genere serena ed approfondita non consente un'ulteriore analisi. Cercherò, quindi, sia pure con le mie modeste forze, di fare una breve sintesi.

Vorrei partire ricordando gli obiettivi di questa riforma. Mi pare che nessuno possa negare che questi obiettivi fossero e sono: riconoscimento della perfetta parità dei coniugi, riconoscimento della funzione e della posizione che la donna ha saputo guadagnarsi nella società e quindi nella famiglia, riconoscimento della priorità degli interessi dei

figli, sia che essi siano nati nel matrimonio o fuori del matrimonio. Se ammettiamo che questi debbano essere, così come sono, gli obiettivi di questa riforma, difficilmente potremmo disconoscerne la validità. Qualunque siano i presupposti da cui partiamo, qualunque siano i principi cui aderiamo, pensiamo che l'organizzazione di una famiglia non possa avere come denominatore comune se non una legislazione quale quella che cerchiamo di dare perchè la famiglia abbia un aspetto sano, democratico, concreto.

Certamente la situazione diventa più difficile, i problemi sono di più ardua soluzione quando dagli obiettivi passiamo a stabilire le vie, i mezzi, gli strumenti attraverso i quali raggiungerli. Non disconosciamo affatto che quelle forze politiche che poi si sono trovate concordi nel presentare a voi la riforma in oggetto, all'inizio erano spesso su posizioni discordi, talora addirittura contrastanti.

Ma appunto per questo ci ponemmo al lavoro, appunto per questo cercammo il confronto, il raffronto, la soluzione migliore, la via che consentisse di giungere a un risultato. La partecipazione, il ragionamento, il confronto sono, se non mi sbaglio, le costanti di un'autentica democrazia; la rigidità, l'assolutezza, il volere ad ogni costo non porre alternative sono, invece, l'espressione dell'antitesi della democrazia.

Ebbene, in questa ricerca, talvolta (perchè nascondere?) affannosa, siamo riusciti ad ottenere un certo risultato, a raggiungere un certo traguardo. Certamente la nostra opera non è perfetta; nè aveva la pretesa di esserlo. Talvolta per noi socialisti — e ieri l'amico e compagno Cucinelli lo diceva con la sua effervescente eloquenza — molti dei traguardi raggiunti non sono i migliori, così come per le altre forze alcuni o molti dei traguardi raggiunti non sono quelli che esse desideravano. Tuttavia a noi sembra che tutte le forze le quali sottoscrivono questa riforma e la sostengono possano dichiarare senza nessuna remora di aver raggiunto dei risultati accettabili, come si voleva.

Non disconosciamo neppure, onorevoli colleghi, i miglioramenti che questo testo ap-

porta nei confronti di quello della Camera. Lasciatelo dire a noi, come bene rilevava il compagno e amico Licini, che all'inizio ponevamo l'accento più sull'esigenza di un pronto intervento che su quella di un testo perfezionato. Ma i miglioramenti tecnici e sostanziali ci sono stati e noi non disconosciamo affatto l'apporto che a questi miglioramenti — specialmente a quelli tecnici — ha dato un autentico scienziato qual è il senatore professor Carraro.

Non starò, appunto perchè desidero fare una sintesi, ad elencare i miglioramenti; essi fanno parte di quella proficuamente sintetica relazione del senatore Agrimi, il quale ha dato alla riforma un contributo eccezionale che va riconosciuto, anche per il suo valore davvero non comune.

Ebbene, questi miglioramenti ci sono stati anche se non staremo ad elencarli. Ci piace piuttosto cercare di trovare le ragioni delle critiche, delle censure che pur ci sono state. Ebbene, ho la sensazione, anzi direi che ho la certezza, che queste censure ci riportano tutte alla relazione di minoranza, a quella relazione nella quale non sempre abbiamo rintracciato l'ingegno indubbiamente fervido del senatore Filetti; 218 colonne di piombo che partono da Platone per giungere naturalmente e puntualmente al Concilio ecumenico. Nel mezzo una raccolta puntuale, anzi forse sarebbe meglio dire puntigliosa, di tutti i pareri contrari raccolti ora a livello scientifico (anche se si tratta di una dottrina non certo la più aperta) ora a livello giornalistico. Ma la critica che, a mio avviso, si può fare alla relazione di minoranza è che in genere essa appunta i suoi strali sul testo della Camera, anche se poi alla fine di un discorso che rappresenta una critica a questo testo si dice: ma il Senato ha deciso diversamente. Ebbene, a me sembra che queste critiche ruotino soprattutto su due principi, o meglio su due presupposti.

Dice la relazione di minoranza: qui abbiamo una massiccia affermazione dell'individualismo più egoistico (parole testuali); secondo presupposto: qui si incrina l'unità della famiglia. Ebbene, vorrei molto velocemente vedere se davvero queste due critiche che sono indubbiamente forti, pesanti

rispondano in qualche modo ad una realtà o seppure invece — come fermamente riteniamo — siano infondate. Massiccia affermazione — si dice — dell'individualismo più egoistico.

Allora, mettiamoci a raffrontare emblematicamente alcune norme del nostro sistema attuale con quelle della riforma. E partiamo dall'articolo 144: la potestà maritale; il marito è il capo della famiglia, la moglie ne segue la condizione civile, ne assume il cognome ed è obbligata ad andare ovunque egli creda fissare la sua residenza. Non è scritto nella relazione di minoranza, ma non vorrei che questa norma fosse portata come esempio di altruismo; non vorrei che in questa norma non si rintracciasse quello che ormai tutti vi rintracciano e cioè il predominio del maschio sulla donna ridotta addirittura ad oggetto.

E come abbiamo riformato questa norma? Cosa abbiamo stabilito laddove c'era questo arcaico avanzo di potestà maritale? L'indirizzo della vita familiare deve essere concordato tra i coniugi. Si potrà criticare questo principio e vedremo se le critiche valgono, però ci sia consentito per ora di dire che là dove stava la potestà maritale noi poniamo una decisione concorde dei coniugi: manifestazione di egoismo, dunque, questa? Mi pare concetto di solidarietà, concetto di comprensione.

Ed andiamo avanti; come si dimostra ancora quest'egoismo di cui parla la relazione di minoranza? La riforma afferma che bisogna tener conto, nello stabilire l'indirizzo della famiglia, dell'esigenza di entrambi i coniugi e di quella preminente della famiglia. È un concetto questo del tutto nuovo per il nostro sistema, un concetto che sta a dimostrare solidarietà, consenso, altruismo ed a condannare ogni forma di egoismo.

Proseguiamo: esaminiamo la norma che regola i doveri da parte dei genitori nei confronti dei figli. Rimane ancora il dovere fondamentale del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione della prole, e non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia anche qui c'è un afflato diverso; assume la riforma che questi doveri nei confronti dei figli debbono essere adempiuti tenendo conto delle capa-

cità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli stessi. E forse ciò una manifestazione di egoismo? Sarebbe facile risponderci che ormai non c'era davvero bisogno di scriverlo nel codice perchè i figli hanno saputo per conto loro far sentire la loro parola e le loro esigenze, ma non vi sembra che un adeguamento della legislazione ad una realtà vivente sia opportuno?

Doveri dunque dei genitori verso i figli in questo clima e con questo afflato. E non si speculi sul fatto che si è tolta la dizione per cui i doveri dei genitori (mantenimento, educazione e istruzione) debbono inserirsi in un quadro etico e sociale, cosa che aveva stabilito la Camera e la Commissione giustizia del Senato invece ha tolto. Si è già parlato di ciò; l'etica e anche la socialità hanno interpretazioni diverse, talora divergenti. Tutto può diventare etica. Chi tra noi non ricorda l'etica fascista? E allora si è deciso che questi riferimenti generici, che non possono avere una concreta attuazione, è meglio che non siano nella legge. E non ricorderei chi fu il padre di questa cancellazione se ieri il senatore Carraro, con la lealtà che lo distingue, non avesse detto egli stesso che aveva ritenuto opportuno proporre la cancellazione di questa inutile frase. Comunque, se così è, se questi doveri debbono esprimersi nel modo che abbiamo detto, evidentemente ci troviamo di fronte ad uno spirito di socialità, di altruismo, di comprensione che va incontro alle esigenze reali della vita nei rapporti fra i coniugi ed i figli e fra gli stessi coniugi. È facile dire, come è stato detto: ma si capisce che i coniugi debbono mettersi d'accordo. E c'è stato anche un oratore critico che ha portato l'esempio di se stesso che, agli inizi del matrimonio, non era in assoluta concordia con la moglie; poi, un po' alla volta, quel matrimonio si rodò e così bene da continuare felicemente e noi ne siamo ben lieti. Ma ciò dimostra esattamente il contrario di quello che egli voleva provare. Non ci ha detto quell'oratore di aver messo pace in famiglia con il bastone; non ci ha detto di aver esercitato la potestà maritale, ha detto che ha usato comprensione, affetto e noi gliene diamo lode, ma allora, quando proclamiamo nella nostra riforma questa

parità tra i coniugi e diciamo che le decisioni debbono essere prese concordemente, non facciamo che adeguarci alla vita. Perchè dovremmo lasciare una legge così arretrata quando la vita ci ha ormai insegnato non piccole e non poche cose?

Ed a prova del fondamento altruistico della legge, abbiamo la consultazione con i figli. Sì, anch'io non faccio personalmente una questione sulle parole, so anch'io che l'espressione patria potestà è un concetto molto ampio, anche se approvo la Commissione che ha voluto eliminare ogni equivoco e chiamarla piuttosto potestà dei genitori. Ma la patria potestà a cosa portava? Il figlio doveva fare ciò che voleva il genitore. Che poi ora non lo faccia più è un altro discorso, ma chi appartiene alla mia generazione e credo anche a qualche generazione successiva sa benissimo come molti figli siano stati costretti a prendere, per esempio, degli orientamenti professionali che non gradivano. Ebbene, abbiamo cercato di far sentire la voce dei figli, di farla sentire il più spesso possibile.

Quando si tratta di stabilire l'indirizzo della vita familiare e non c'è accordo tra i coniugi, il giudice (parleremo dopo dell'intervento del giudice) può comunque sentire il figlio convivente che abbia superato il 16° anno di età. E quando si tratta dell'esercizio della potestà dei genitori e quindi l'interesse del figlio è più diretto, allora si è detto che il figlio deve essere sentito. L'altro giorno con l'acutezza che lo distingue il senatore Brosio diceva: perchè nei due casi agire in modo diverso? Di questo dirò fra breve perchè l'osservazione non mi è sfuggita. Ma intanto mi pare che si possa dire con sicurezza che in questa consultazione dei figli abbiamo una dimostrazione di consenso, di partecipazione all'indirizzo della vita familiare che contraddice in modo clamoroso la denunciata asserzione che leggiamo nella relazione di minoranza laddove si parla di massiccia affermazione dell'individualismo più egoistico.

Anche negli oneri è stabilita la parità tra i coniugi; ed è giusto. La donna molto spesso lavora, può avere suoi beni. Perchè non dovrebbe contribuire anch'essa agli oneri

familiari? La donna anche sotto questo profilo è in stato di perfetta uguaglianza e parità con l'uomo ed anche questo è un motivo di solidarietà, è un motivo anti individualista e anti egoistico.

Giungo così a parlare della comunione legale, di quel regime patrimoniale che ho sentito criticare con tanta forza. Non so se sia stato bene studiato e bene interpretato. Vorrei dire in proposito il mio pensiero. Intanto secondo il pensiero espresso da alcuni oratori sembrava che d'ora in poi detto regime fosse obbligatorio tra i coniugi. Ebbene la comunione degli utili e degli acquisti diviene il regime legale, cioè regime che entra in funzione ove i coniugi non ne scelgano altro. Il che è apprezzabile perchè se molti matrimoni vanno a finir male, all'inizio, quando si spera che tutto vada bene e quindi in una comunione d'interessi, di corpi, di spiriti, di anime, perchè si dovrebbe stabilire aprioristicamente la separazione dei beni? E badate, quando diciamo comunione dei beni diciamo una cosa forse tecnicamente inesatta perchè la comunione che costituisce il regime legale della riforma è una comunione quanto mai limitata, forse troppo limitata. Si tratta degli acquisti che congiuntamente o separatamente i coniugi fanno durante il matrimonio tenendo esclusi quegli acquisti che derivano da beni personali. Inoltre entrano nella comunione i frutti dei beni che si maturano durante il matrimonio ed i redditi da ciascun coniuge percepiti durante il matrimonio.

L'altro giorno un critico indubbiamente intelligente ed anche spiritoso disse: occorrerà un ragioniere per ogni famiglia. Vorrei tranquillizzare il senatore Pistolese: non occorre nessun ragioniere perchè si tratta della comunione dei frutti e dei redditi percepiti e non consumati. Questi frutti cadono nella comunione solo al momento dello scioglimento del matrimonio. Infine la comunione si allarga alle aziende sorte tra i coniugi durante il matrimonio perchè per le altre cadono in comunione solo gli utili e gli accrescimenti. Dunque si tratta di una comunione che davvero non può destare tutti questi allarmi che ho sentito ed è ancora una

manifestazione di consenso, di solidarietà, di affetto che serve a cementare l'unità familiare, antitesi esatta di quell'egoismo che non so come si possa rintracciare in questa riforma.

Poi si giunge alla crisi del matrimonio. C'è da augurarci che non ci sia; penso che con la riforma ci saranno molte meno crisi matrimoniali di quante non ce ne siano state in passato perchè fino ad ora si tendeva sistematicamente a tenere insieme anche quelli che si volevano dividere. Noi tutti ricordiamo l'articolo 151 che fissa le cause precise in ordine alle quali si può ottenere la separazione, al di là delle quali è assolutamente proibita. Può succedere che la convivenza sia amara, che sia, come spesso in questi casi è, sostanzialmente immorale, che sia addirittura pericolosa. Quanti reati, quanti delitti sono sorti da queste convivenze forzate! Ma al di là delle cause legislativamente specificate la separazione non si può ottenere.

È vero che l'altro giorno in quest'Aula un critico autorevole che ha una lunga esperienza forense, quasi rivolgendosi a me, diceva: ma quante volte noi avvocati (ed è vero, sacrosantamente vero) abbiamo cercato di forzare quelle maglie per far rientrare in quei casi altri e così evitare convivenze impossibili! Ed è esattissimo; ma forse questo è un esemplare di interpretazione legislativa? Ma che forse una volta che ci siamo accorti di questa forzatura non dobbiamo noi legislatori provvedere ad adeguare la legislazione ai tempi? Ed allora ecco che è stata istituzionalizzata la separazione per intollerabilità, con l'esclusione dell'alternativa dell'impossibilità: separazione, dunque, quando la convivenza è intollerabile. Se ci sarà una responsabilità ed i coniugi ne faranno richiesta e concorreranno le condizioni di legge, il giudice lo potrà dichiarare e seguiranno anche conseguenze patrimoniali per il coniuge cui la separazione sia addebitabile. È uno dei punti sui quali il mio Gruppo era in dissenso ma abbiamo accettato questa soluzione, valutata nel quadro generale. Ma non si comprende perchè dovremmo tenere insieme persone la cui convivenza è intollerabile. Sentivo l'altro giorno portare un esempio:

quello di un marito (perchè secondo l'antica tradizione il cattivo è sempre il marito e quindi chi sostiene idee vecchie deve sempre far l'esempio del marito) che ne fa di tutti i colori alla povera moglie e, nonostante ciò, chiede la separazione per intollerabilità. Si dice: ma è possibile questo? Quella povera donna, dopo che ha tanto sofferto, deve subire anche la separazione? Ma perchè volete conservare accanto a questa donna il malvagio, perchè volete tenerglielo accanto per tutta la vita? Se lei non la chiede la separazione, è bene però obiettivamente che ci sia. E anche in questa norma ritroviamo l'afflato sociale, ritroviamo quella lotta all'egoismo che inconcepibilmente ci viene invece contestata. Per la prima volta nel nostro sistema (non ho il piacere di avere sufficienti nozioni di diritto internazionale per fare confronti) abbiamo previsto l'ipotesi della separazione personale quando la convivenza importi grave pregiudizio all'educazione dei figli. Essi tornano sempre in prima linea. E questo spirito di partecipazione che ogni giorno di più si deve affermare e si afferma. È la lotta all'individualismo e all'egoismo.

Il vecchio sistema in sostanza applicava anche al regime matrimoniale il detto eminentemente borghese: « ognuno per sé, Dio per tutti »; con la nostra riforma anche in questo campo abbiamo voluto rovesciare il principio: « tutti per uno, uno per tutti ». Questo è quello che abbiamo voluto, questo è uno dei fini cui intendiamo mirare.

Per cui mi pare che avesse perfettamente ragione la senatrice Falcucci quando nel suo intervento ebbe a dire che finalmente è sorto un diritto di famiglia. Diceva la senatrice Falcucci che la sua espressione era forse esasperata; no, la sua espressione è esattissima. Finalmente è sorto un diritto di famiglia là dove fino ad ora avevamo soltanto dei diritti e dei doveri dei singoli componenti la famiglia.

E allora vediamo se davvero l'altro presupposto, su cui la relazione di minoranza poggia, sia esatto o meno. Sarebbe compromessa l'unità della famiglia! Ebbene, prima di tutto, onorevoli colleghi, vorrei stabilire cosa si deve intendere per unità familiare.

Noi — perchè socialisti, perchè democratici — l'unità familiare l'intendiamo come l'unità del consenso, l'unità della partecipazione, l'unità voluta, l'unità guadagnata, l'unità espressa ogni giorno e ripetuta ogni giorno. Questa è l'unità familiare cui noi miriamo, cui la riforma mira in verità.

Certo, c'è un'altra unità, più facile, più semplice, ottenibile comunque: quella della potestà maritale, quella dell'un coniuge che comanda sull'altro. Intanto è un'unità che non regge più perchè oggi certe imposizioni non si sopportano; si potevano spiegare in una società ad economia agricola, quando la famiglia era il centro di produzione, oltre che il centro di consumo. Oggi non è più sopportabile questa unità. Ma comunque non è questa l'unità che ci interessa. Noi preferiamo una separazione civile ad una convivenza amaramente imposta. E allora, chiarito il concetto dell'unità, vediamo un attimo se questo tipo di unità che noi vogliamo, che è l'antitesi dell'unità imposta con il sopruso e con la prevaricazione, è davvero messa in pericolo dalla riforma. Il punto cruciale per dimostrare la compromissione dell'unità familiare sarebbe il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; qui addirittura si è impostata da più parti una questione costituzionale. Il senatore Carraro, che è un uomo acuto, diceva ieri che ai più è sfuggita una novità: l'emergere accanto alla famiglia legittima della famiglia naturale. Davvero è una novità sfuggita ai più; ma è una novità che esiste, è una novità che risale alla Costituzione, che risale proprio a quella Costituzione che si invoca per sostenere il contrario. Infatti l'articolo 30 recita testualmente: « La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ». Che cosa vuol dire questo? Certo vuol dire che la famiglia legittima è privilegiata, su questo non si discute, ma non che i diritti della famiglia legittima debbano rimanere sempre gli stessi! Oggi, come riconosce il senatore professor Carraro e come del resto credo debba riconoscere chiunque abbia lo sguardo alla realtà della vita, esistono anche le famiglie na-

turali. Forse in futuro ne esisteranno meno, quando non si costringeranno più i coniugi a stare insieme anche se la loro convivenza è intollerabile, anche se non si possono più sopportare; ma queste famiglie naturali oggi esistono e non si possono ignorare. E noi apprezziamo molto tutte le parti di questo consenso che si riferiscono tanto facilmente e tanto ripetutamente alla Costituzione — anche magari quelle parti che un giorno non erano molto favorevoli alla Costituzione — perchè questo ci dice come la Costituzione sia ormai entrata nel costume; ma essa va interpretata.

E ammiriamo l'illustre avvocato senatore Mariani, che nell'interpretare la Costituzione si rifà a Calamandrei; e lo ringrazio per la citazione. Però il senatore Mariani non può dimenticare che dalla Costituzione ad oggi sono passati 30 anni quasi e la vita cammina; il che non possiamo ignorare.

Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio sarebbe dunque la mina posta all'unità della famiglia. Ecco, intanto dobbiamo dire una cosa: l'unità della famiglia ha un valore che vogliamo difendere ma non è il solo; è un valore che va conciliato con altri, come quello della tutela dei figli, anche se nati fuori del matrimonio. Ed ancora: ma cos'è che mina l'unità della famiglia? il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio o la procreazione avvenuta fuori del matrimonio? Questo è ciò che semmai vulnera l'unità della famiglia e non educeremmo bene, non faremmo una legislazione adeguata se dietro uno schermo di falso perbenismo, con l'ipocrisia che troppo spesso ha caratterizzato certe leggi, nascondessimo delle verità palpitanti che invece dobbiamo esaminare, considerare, valutare nella loro realtà. Da ciò deriva che i figli che nascono fuori del matrimonio hanno diritto al riconoscimento, ed esso non vulnera affatto l'unità della famiglia. Anzi responsabilizzando la procreazione si porranno gli sposi in una situazione di maggiore prudenza, di maggiore attenzione, riuscendo così ad evitare quell'intervento del giudice di cui ora tratterò. Su tale intervento (mi avvio rapidamente alla fine, perchè voglio cercare di man-

tenermi su di un piano di sintesi) la relazione di minoranza si dilunga per molte pagine per contestarne l'efficacia; essa però si riferisce sempre al testo della Camera, anche se da ultimo rileva che il Senato ha deciso in altro modo. È vero che non poteva fare diversamente, in quanto costrettavi dalla pervicace volontà di critica che ha voluto assumere. La Commissione giustizia infatti con l'apporto di tutti — e tengo a sottolinearlo — ha limitato l'intervento del giudice. Come lo ha limitato? Lo ha limitato fino al punto che, in caso di disaccordo, un coniuge può ricorrere al giudice; ma avrebbe la stessa funzione il ricorso al sindaco o, se militante cattolico, al parroco. Infatti il giudice può dare solo suggerimenti; non è perciò che mini l'unità della famiglia. Se invece poi si tratta di questioni essenziali o della fissazione della residenza, allora il giudice potrà intervenire con un provvedimento giurisdizionale ma in un solo caso, quando espressamente e congiuntamente i coniugi chiedano al giudice di voler provvedere. Si tratta quindi di un intervento molto limitato. A questo punto, però, si dice: se non si tratta di affari essenziali, se non si tratta della residenza, i coniugi come potranno trovare un accordo? Dovranno fare come consigliò perspicuamente l'altro giorno quell'oratore che criticava la riforma del diritto di famiglia: dovranno trovare la via del rodaggio, perchè se non la trovassero vuol dire che saremmo alla crisi del matrimonio. In ogni modo l'intervento del giudice è così limitato da non potere disturbare la vita coniugale.

Nell'esercizio della patria potestà, invece, il giudice, quando si tratta di affari di notevole importanza, può designare lui il coniuge che dovrà decidere nel caso specifico. Anche questo tuttavia è un intervento modesto in quanto non lede l'autonomia della famiglia. Ci si chiede però come mai i due previsti interventi del giudice abbiano una portata diversa: una volta decide nel merito se c'è il consenso di ambedue i coniugi e l'altra, anche se non c'è questo consenso, designa il coniuge che prenderà il relativo provvedimento. Non è un problema di grande importanza; tuttavia, a mio parere, la diffe-

renza è giustificata. Infatti quando si deve stabilire l'indirizzo della vita familiare, si tratta di un potere che spetta ai coniugi e che d'altronde non dovrebbe incidere fortemente sulle fortune dei figli, per cui si può consentire che i coniugi lascino decidere al giudice; invece nell'esercizio della patria potestà viene quanto meno in maggiore rilievo l'interesse del figlio ed allora è più giusto che l'intervento si limiti all'indicazione del genitore che deve decidere.

Mi avvio così rapidissimamente alla fine. Possiamo affermare che le censure mosse a questa riforma non sono fondate, non sono valide. Opporsi a una riforma moderata che tende soltanto ad adeguare la legislazione, che non lede nessun principio, non mi sembra opportuno. Inutilmente qui si sono usate parole grosse come compromesso o non compromesso; le parti politiche si sono limitate a trovare vie, strumenti, mezzi che non offendono nessun principio.

Opporsi a una riforma di questo genere non significa condurre una battaglia di retroguardia. L'altro giorno un oratore diceva: in fondo nell'esercito c'è l'avanguardia, c'è il grosso e c'è la retroguardia, la quale ha anch'essa la sua funzione. Ed io aggiungo che ognuno può scegliere la posizione che più gli si addice. Ma questa non è una battaglia di retroguardia: chi lotta contro questa riforma ha perso i contatti con la guardia, cioè con la vita che cammina, che avanza, che progredisce, a dispetto anche di chi vorrebbe tenerla ferma o addirittura tirarla indietro.

È per noi motivo di compiacimento, tuttavia, aver trovato tante adesioni in quest'Aula. È anche altro motivo di soddisfazione che al Governo sieda proprio come ministro di grazia e giustizia un uomo, l'onorevole Reale, che tanto ha dato a questa riforma; ha dato come padre, e poi ha allevato questo figlio che qualche volta scalpitava e magari imboccava anche vie che all'onorevole Reale potevano non piacere. Grande è stato il suo merito e noi ci compiacciamo lealmente che sia lui a raccogliere i frutti di questa fatica.

Se mi è consentito, vorrei finire con un auspicio. Noi ci siamo incontrati, ci siamo an-

che scontrati con le forze che hanno sostenuto la riforma, ma poi abbiamo trovato la via giusta, la soluzione, l'intesa. Vorrei che questo ci servisse per potere nello stesso modo spingere verso altre riforme che il paese attende, che esigenze sociali fondamentali reclamano, che un diffuso senso di giustizia e di equità impone alla doverosa attenzione e al non spento spirito di dedizione del Parlamento italiano. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , Segretario:

BOANO, COLLESELLI, DE MARZI, BENAGLIA, CACCHIOLI, CASSARINO, CURATOLO, MARTINA, MAZZOLI, TIRIOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerate le indicazioni emerse dal dibattito svoltosi alla Commissione agricoltura sulle comunicazioni del Ministro in merito ai problemi della politica agricola comunitaria;

visto il testo delle proposte della Commissione delle Comunità europee per la fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli per la campagna 1975-76;

rilevata la loro scarsa incidenza e, per alcuni aspetti, il loro contrastare con quella esigenza di equilibrata revisione della politica agricola comunitaria da molte parti ribadita;

considerato che l'azione comunitaria — imperniata finora prevalentemente sulla politica dei prezzi a scapito degli interventi nel settore delle strutture — non ha corrisposto

alle preminenti esigenze dell'agricoltura italiana, nella quale rivestono marcata priorità i problemi di riorganizzazione strutturale,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali misure il Ministro intenda adottare per realizzare, in sede comunitaria, il miglioramento del reddito degli agricoltori attraverso una pluralità di interventi che perseguano:

a) la devoluzione effettiva dei benefici degli aumenti dei prezzi ai produttori agricoli, tenendo conto dei costi di produzione, specie in riferimento ai prezzi dei mezzi tecnici acquistati dagli agricoltori ed al costo del credito agrario;

b) una progressiva inversione dell'attuale rapporto tra politica dei prezzi e politica delle strutture, da tradursi innanzitutto in una sostanziale riduzione dell'attuale squilibrio finanziario tra gli interventi del FEOGA-garanzia e quelli della Sezione orientamento;

c) l'adozione, a titolo complementare, di misure dirette di sostegno dei redditi agricoli, sia con apporti diretti a favore degli agricoltori operanti in zone e situazioni sfavorevoli, sia accentuando l'impegno nell'attuazione delle politiche complementari (regionale, sociale, eccetera);

d) un'efficace e rigorosa difesa dei prodotti tipici dell'area meridionale della Comunità, organizzando i rapporti commerciali con l'area esterna, nel senso di meglio garantire all'agricoltura meridionale le condizioni per favorire le specializzazioni ad essa congeniali e per consentire la naturale complementarietà delle produzioni mediterranee (vino, ortofrutticoli) nei confronti della produzione degli altri Paesi membri;

e) l'attribuzione ai coltivatori, singoli o associati, di un reale potere contrattuale, attraverso la riforma delle strutture di mercato, il sostegno alle associazioni dei produttori (sollecitando, a tal fine, l'immediata emanazione della Direttiva in elaborazione per tutti i settori) e l'istituzione di un sistema contrattuale interprofessionale per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

f) l'orientamento della Commissione quanto all'aumento differenziato dei prezzi in rispondenza al diverso tasso d'inflazione

dei vari Paesi membri, come proposta che tenda, sebbene soltanto gradualmente, alla abolizione del sistema dei montanti compensativi;

g) il mantenimento delle integrazioni per il grano duro e l'olio d'oliva al livello richiesto dall'evoluzione dei costi di produzione, acconsentendo all'instaurazione di un sistema di erogazione che offra le migliori garanzie di trasparenza e di funzionalità;

h) per quanto riguarda la gerarchia dei prezzi proposta dalla Commissione, un contenimento degli aumenti nel settore dei cereali foraggeri e del latte, elevando, per contro, le percentuali di aumento proposte per gli ortofrutticoli, il vino ed il riso;

i) per la carne bovina, misure atte a rendere reale, generalizzata e tempestiva la corresponsione del prezzo d'intervento, anche attraverso l'istituzione di un premio comunitario agli allevatori, atto a colmare la differenza fra il prezzo di mercato percepito e quello garantito d'intervento;

l) l'aumento del 16 per cento per la barbabietola da zucchero, proposto dalla Commissione in due tempi, che abbia invece decorso in un'unica soluzione dal 1° luglio 1975;

m) un consuntivo dei risultati della politica agricola comune, per riscontrare se ed in che misura i suoi orientamenti ed i suoi strumenti abbiano contribuito al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 39 del Trattato di Roma, formulando in tal senso delle proposte sistematiche di verifica, ispirandosi alle finalità richiamate nell'enunciato di detto articolo;

n) in sede di Consiglio dei ministri della Comunità, le opportune intese operative con quei Paesi membri che hanno più volte ribadito la necessità di riconsiderare gli orientamenti e gli strumenti della politica agricola comune;

o) la costituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di una *équipe* tecnica di studio e di proposte che avvalorino, con il suo apporto tecnico, le tesi delle nostre delegazioni operanti, ai vari livelli, nelle istituzioni comunitarie.

(2 - 0378)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

DAL CANTON Maria Pia, BENAGLIA, BERTOLA, DE CAROLIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per sapere:

se sia al corrente del fatto che, nonostante la presenza di una Commissione medica selezionatrice, le scuole all'aperto del comune di Roma sono frequentate da figli di famiglie abbienti e che non hanno bisogno di particolari cure fisiche, mentre i bambini che ne hanno tutti i titoli ne sono esclusi;

che cosa intenda fare per evitare tali ingiustizie a danno di minori realmente bisognosi e, ammesso che non riesca a cambiare tale situazione, se non ritenga opportuno trasformare dette scuole in normali scuole di zona.

(4 - 3952)

ENDRICH. — *Al Ministro della difesa*. — Premesso che la stampa ha diffuso la notizia di una prossima riduzione del numero delle brigate di alpini, l'interrogante chiede di sapere se la predetta notizia è esatta e, in caso affermativo, da quali ragioni è determinata la progettata riduzione, che ha destato vivo allarme e profondo malcontento nella grande massa degli ammiratori delle gloriose truppe alpine.

(4 - 3953)

BALBO, BROSIO. — *Al Ministro della difesa*. — Per conoscere quali siano gli intendimenti ed i progetti del Governo nei riguardi di una soppressione o riduzione del Corpo degli alpini in relazione ai programmi di ristrutturazione delle Forze armate.

Le voci relative, circolate in ambienti interessati, hanno suscitato viva emozione fra

gli ex alpini e, in genere, nell'opinione pubblica, che considera il glorioso Corpo degli alpini come una delle più pure espressioni della volontà e capacità di difesa dell'Italia.

L'augurio generale è che, in qualunque tipo di ristrutturazione delle Forze armate, il Corpo degli alpini mantenga il suo posto e le sue preziose caratteristiche tecniche e morali, come simbolo e baluardo di una incrollabile volontà di pace e di libertà.

(4 - 3954)

CIPELLINI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali*. — Per sapere:

se è a conoscenza della domanda di espropriazione presentata dalla s.p.a. « Gestione Alberghi » di Alessandria nei confronti del comune di Limone Piemonte, al fine di appropriarsi dell'area comunale destinata a giardino pubblico sin dagli anni '20, per adibirla ad opere occorrenti all'ampliamento di un edificio ad uso albergo;

se non ritiene di dover intervenire per bloccare l'assurda iniziativa, provvedendo anche con norme legislative a difendere i beni pubblici dalle aggressioni della speculazione.

(4 - 3955)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 6 febbraio 1975**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

BRANCA ed altri. — Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero (1595).

ALLE ORE 17

I. Discussione, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge:

MAFFIOLETTI ed altri. — Norme sul lavoro straordinario e sui contingenti di cui all'articolo 19 della legge 13 novembre 1973, n. 734, recante concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari (1884).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

BRANCA ed altri. — Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero (1595).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari